



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI
"M. FANNO"**

**DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E CRITICA DEL DIRITTO
(DDPCD)**

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA

PROVA FINALE

"DOMICILIO DIGITALE: EVOLUZIONE E SFIDE"

RELATORE:

CH.MO PROF. RICCARDO MAZZARIOL

LAUREANDO: FEDERICO GIURIATO


MATRICOLA N. 2001304

ANNO ACCADEMICO 2023 – 2024

Dichiaro di aver preso visione del “Regolamento antiplagio” approvato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali e, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, dichiaro che il presente lavoro non è già stato sottoposto, in tutto o in parte, per il conseguimento di un titolo accademico in altre Università italiane o straniere. Dichiaro inoltre che tutte le fonti utilizzate per la realizzazione del presente lavoro, inclusi i materiali digitali, sono state correttamente citate nel corpo del testo e nella sezione ‘Riferimenti bibliografici’.

I hereby declare that I have read and understood the “Anti-plagiarism rules and regulations” approved by the Council of the Department of Economics and Management and I am aware of the consequences of making false statements. I declare that this piece of work has not been previously submitted – either fully or partially – for fulfilling the requirements of an academic degree, whether in Italy or abroad. Furthermore, I declare that the references used for this work – including the digital materials – have been appropriately cited and acknowledged in the text and in the section ‘References’.

Firma (signature)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Federico Fiaschi', written over a dotted line.

INDICE

INTRODUZIONE	2
CAPITOLO 1 - IL DOMICILIO NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO	4
1.1 - Evoluzione storica del concetto di domicilio	4
1.2 - Domicilio: disciplina e differenze con la residenza e la dimora	5
1.3 - Il domicilio speciale	8
CAPITOLO 2 - DAL DOMICILIO FISICO A QUELLO DIGITALE	10
2.1 - La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e dei processi	10
2.2 - Le origini: la Posta Elettronica Certificata (PEC)	14
2.3 - Il domicilio digitale	17
CAPITOLO 3 - LE SFIDE DEL DOMICILIO DIGITALE	24
3.1 - Le differenze tra domicilio fisico e domicilio digitale	24
3.2 - Il domicilio digitale nelle notificazioni e le novità della riforma Cartabia	30
CONCLUSIONE	36
BIBLIOGRAFIA	38
SITOGRAFIA	41
GIURISPRUDENZA CITATA	42
NORMATIVA CITATA	42

¹ Totale delle parole (esclusi indice, introduzione, conclusione, note e bibliografia): 8791.

INTRODUZIONE

Il domicilio è un concetto che ha radici profonde nel nostro ordinamento e costituisce un elemento fondamentale del diritto. Con l'avvento delle tecnologie digitali e l'aumento della mobilità degli individui, gran parte dell'impianto giuridico è stato chiamato a rispondere a nuove sfide, in particolare quella di adattare gli istituti tradizionali a una realtà sempre più digitalizzata, connessa e caratterizzata da una crescente mobilità.

La digitalizzazione ha trasformato radicalmente il modo in cui gli individui comunicano e interagiscono con le istituzioni.

Il legislatore ha cercato di rispondere a tale trasformazione introducendo nuovi strumenti giuridico-tecnologici finalizzati all'esercizio di una nuova cittadinanza digitale da parte dei cittadini e all'efficientamento dei processi giudiziari. Tra questi strumenti si colloca il domicilio digitale: uno spazio virtuale accessibile in qualsiasi momento, il quale mira a sostituire il domicilio fisico nella ricezione di atti e notifiche aventi valore legale.

Tale istituto ha rivestito un ruolo centrale nel processo di digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni e della giustizia, velocizzando e semplificando le comunicazioni ufficiali tra cittadini, imprese e istituzioni.

L'istituzione del domicilio digitale, tuttavia, ha messo in luce diverse sfide, non solo tecniche ma anche giuridiche.

La tesi si articola in tre capitoli:

Il primo capitolo esamina il concetto tradizionale di domicilio nell'ordinamento giuridico italiano, tracciandone l'evoluzione storica dalle sue origini nel diritto romano fino ai giorni nostri. Si analizzano, inoltre, le differenze tra domicilio, residenza e dimora, e si approfondisce infine il concetto di domicilio speciale.

Il secondo capitolo esplora il processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e dei processi, descrivendo le principali riforme in questo ambito. Vengono, inoltre, analizzati l'introduzione e i limiti della Posta Elettronica Certificata (PEC), strumento che ha permesso di digitalizzare le comunicazioni formali, conferendo loro valore legale, e su cui si basa in gran parte il domicilio digitale. Successivamente, il capitolo si sofferma sulle origini e sull'evoluzione del concetto di domicilio digitale, approfondendo la sempre maggiore importanza che ha assunto nel quadro normativo italiano. Vengono infine trattati i pubblici registri, ossia INI-PEC, IPA, INAD e RegIndE, i quali contengono gli indirizzi digitali per Pubbliche Amministrazioni, imprese, professionisti e cittadini.

Infine, il terzo capitolo si concentra sulle problematiche che il domicilio digitale presenta, confrontandole con quelle tipiche del domicilio fisico. Si analizzano le principali differenze tra

questi due istituti, con particolare riferimento alla flessibilità del domicilio digitale e alla mancanza di un legame con un luogo fisico, affrontando anche le questioni legate alla pluralità dei domicili digitali.

Il capitolo esamina anche le novità introdotte dalla riforma Cartabia, la quale ha modificato la disciplina delle notificazioni, rendendo obbligatorio, in alcuni casi, l'utilizzo del domicilio digitale per la trasmissione di atti e comunicazioni con valore legale.

Questo lavoro mira a fornire una comprensione completa del passaggio dal domicilio fisico a quello digitale, analizzandone i vantaggi e le criticità in un contesto giuridico in continua evoluzione.

CAPITOLO 1 – IL DOMICILIO NELL’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO

1.1 - Evoluzione storica del concetto di domicilio

Il concetto di domicilio ha radici profonde nella storia giuridica e sociale italiana, emergendo già nell’ordinamento romano. Inizialmente era *domus* il termine che esprimeva tale concetto, trattato tecnicamente nei testi del Digesto giustiniano e successivamente affiancato dalla sua derivazione etimologica *domicilium*.²

Tradizionalmente, vista la scarsa mobilità e l’economia prevalentemente locale, il domicilio era strettamente legato al territorio e non vi era distinzione tra i concetti di residenza e domicilio.³

Nel contesto dell’epoca romana, ad esempio, il domicilio coincideva con l’abitazione del *pater familias*: la *domus*.

Con l’avvento della Rivoluzione Industriale, la conseguente urbanizzazione e il mutamento delle condizioni sociali, gli individui iniziarono a potersi spostare più facilmente e frequentemente. Nacque così l’esigenza di separare il concetto di domicilio da quello di residenza, o di semplice dimora occasionale⁴, dando al domicilio un significato più articolato e legato non solo alla presenza fisica, ma anche agli interessi economici e professionali di una persona. In questo contesto, il domicilio è divenuto il punto di riferimento per la gestione delle attività economiche, per la partecipazione alla vita pubblica e per la ricezione di atti giuridici. Questa evoluzione ha portato nel diritto moderno ad una concezione del domicilio che, pur rimanendo centrale, ha iniziato ad affiancarsi a nuove forme di localizzazione degli interessi, soprattutto con l’avvento della tecnologia digitale. Tuttavia, il domicilio rimane il punto di riferimento per diverse questioni legali, come la determinazione della competenza territoriale dei tribunali.⁵

² A. BURDESE, *Domicilio (dir. rom.)*, XIII, in Enciclopedia del Diritto, Milano, Giuffrè, 1964.

³ F. CARNELUTTI, *Note critiche intorno ai concetti di domicilio, residenza e dimora nel diritto positivo italiano*, in *Studi di diritto civile*, Roma, 1916, p. 71, cit. in P. FORCHIELLI, *Domicilio, residenza e dimora (dir. priv.)*, XIII, in Enciclopedia del Diritto, Milano, Giuffrè, 1964.

⁴ Si deve al Codice di procedura civile sardo l’autonomia del concetto di dimora da quello di domicilio e di residenza. *Ibidem*.

⁵ Art. 18, comma 1, c.p.c.: «Salvo che la legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio»

Oggi il concetto di domicilio è uno dei pilastri del diritto italiano, trovando il suo riconoscimento più alto nell'art. 14 della Costituzione⁶, il quale lo intende nel significato più ampio del termine⁷, al fine di garantire la tutela della riservatezza e della libertà individuale, proteggendo la persona da interferenze esterne nei luoghi di intimità. A questa libertà fondamentale, si affianca quella della comunicazione, riconosciuta dall'art. 15 della Costituzione.⁸

1.2 – Domicilio: disciplina e differenze con la residenza e la dimora

La nozione civilistica di domicilio si rinviene nell'art. 43, comma 1, del Codice civile⁹, secondo il quale il domicilio di una persona è determinato dal luogo in cui essa «*ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi*». Tale definizione si rivela di primaria importanza nella regolamentazione dei rapporti giuridici, poiché il domicilio determina effetti che, seppur non direttamente specificati da tale disposizione, sono richiamati da altre norme dell'ordinamento.¹⁰ Ad esempio, la suddetta nozione è richiamata per determinare il luogo in cui si apre la tutela (art. 343, comma 1, c.c.), il luogo in cui si apre la successione per causa di morte (art. 456 c.c.) o quello in cui notificare gli atti giudiziari, in caso siano sconosciute residenza e dimora (art. 139 c.p.c.).

Per comprendere appieno il concetto di domicilio, è fondamentale analizzare la distinzione tra domicilio e residenza, due concetti che, a differenza del codice francese e tedesco, sono ben distinti nel nostro Codice civile e che hanno implicazioni giuridiche differenti.

La residenza, definita dall'articolo 43, comma 2, del Codice civile, è il luogo in cui una persona dimora abitualmente¹¹. Per chiarire meglio tale concetto, è necessario affrontare brevemente anche il concetto di dimora, poiché è su di esso che si basa quello di residenza.

⁶ Art. 14, comma 1 e 2, Cost.: «*Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.*»

⁷ Secondo la giurisprudenza della Cassazione, il domicilio di cui all'art. 14 Cost. si distingue sia dalla nozione civilistica di domicilio, sia da quella penalistica, poiché i padri costituenti hanno inteso tutelarla nel senso più ampio del termine. Si veda Cass. pen., 26 novembre 2021, n. 43609 e S. TOCCI, *La libertà di domicilio*, in *La Costituzione vivente*, a cura di L. Delli Priscoli, Giuffrè, 2023.

⁸ Corte Cost., 24 aprile 2002, n.135.

⁹ Art. 43, comma 1, c.c.: «*Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.*»

¹⁰ Cfr. G. SICCHIERO, *Il domicilio digitale*, in *Saggi, Contratto e impresa*, n. 4, 2022, p. 1018 e ss.

¹¹ Art. 43, comma 2, c.c.: «*La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.*»

La dimora è stata definita come «*la relazione più tenue della persona fisica con un luogo*»¹². È un concetto fluido e difficile da delimitare con precisione. La dottrina prevalente¹³ ritiene che possa essere considerato dimora ogni luogo in cui una persona permane per un certo tempo, anche se per un breve soggiorno¹⁴. Pertanto, la dimora deve rispondere al requisito dell'«attualità»: ossia essa esiste solo finché c'è una presenza materiale in un luogo specifico. Per questo motivo non può esistere una duplice dimora simultanea, ma solo una dimora che si alterna nel tempo tra diversi luoghi.¹⁵

Tornando ora al concetto di residenza, questa, è caratterizzata, a differenza della dimora, anche dal requisito dell'abitudine, ovvero il permanere stabilmente in un determinato luogo, divenendo questo la normale abitazione dell'individuo. Oltre a tale requisito obiettivo, è necessario anche l'intento del soggetto di stabilirsi in quel luogo, intenzione che deve emergere dalle sue abitudini di vita e dalle relazioni sociali che vi intrattiene¹⁶. La residenza, come la dimora, è «attuale» e, dunque, unica: una persona non può avere due residenze contemporanee.¹⁷ Una volta costituita, la residenza perdura anche in assenza di una presenza fisica continua: solo *animus*, quindi, purché l'individuo dimori in modo prevalente, sia quantitativamente e a parità, qualitativamente, in tale luogo.¹⁸

A questo punto è evidente come il domicilio, a differenza della residenza, sia più strettamente connesso agli interessi economici e professionali di un individuo, ma, come sostenuto da parte della dottrina¹⁹ e dalla giurisprudenza²⁰, anche a quelli morali e familiari. Ne consegue che il domicilio può non coincidere con il luogo di residenza, essendo quest'ultimo solo il luogo di abituale dimora.

¹² R. DE RUGGIERO, *Istituzioni di diritto civile*, I, Messina-Milano, 1934, p. 374, cit. in FORCHIELLI, op. cit.

¹³ *Contra* PACIFICI-MAZZONI, *Istituzioni di diritto civile it.*, II, 1, Firenze, 1925, p. 180, n. 81 cit. in *ibidem* e BIANCHI, *Codice civile italiano*, IV, Torino, 1899, p. 268, n. 90, cit. in *ibidem*.

¹⁴ F. CARNELUTTI, *Note critiche intorno ai concetti di domicilio, residenza e dimora nel diritto positivo italiano*, in *Studi di diritto civile*, Roma, 1916, p. 71, cit. in *ibidem*.

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ BONILINI, CONFORTINI, e GRANELLI, 2012. *Titolo III. Del domicilio e della residenza*. In *Codice civile commentato*, pp. 125–134. UTET Giuridica; Cass. civ., 15 giugno 2010, n. 14434; Cass. civ., 14 marzo 1986, n. 1738; Cass. civ., 5 febbraio 1985, n. 791; Cass. 4525/1983; Cass. 2936/1980; T.A.R. Sicilia Palermo 27.6.2011, n. 1213 cit in *ibidem*.

¹⁷ MONTUSCHI, *Del domicilio e della residenza*, in *Comm. Scialoja*, Branca, sub artt. 43-47, Bologna-Roma, 1970, p. 21, cit. in *ibidem*; *contra*, TEDESCHI, *Domicilio, residenza e dimora*, VI, in *N.N.D.I.*, Torino, 1960 cit. in *ibidem*. Sempre a favore F. CARNELUTTI, op. cit., p. 76 ss., cit. in FORCHIELLI, op. cit.

¹⁸ FORCHIELLI, op.cit.

¹⁹ TEDESCHI, op. cit., cit. in BONILINI et al, op. cit.; F. CARNELUTTI, op. cit., p. 6, cit. in *ibidem*. In disaccordo ritenendo che sia un concetto solo economico-patrimoniale PUGLIATTI, *Istituti di diritto civile*, Milano, 1943, p 272 cit. in *ibidem*; ROMANO, *Ordinamento sistematico del diritto civile*, I, Napoli, 1968, p. 134 cit. in *ibidem*; COSTANZA, *Domicilio, residenza e dimora (dir. civ.)*, in *EG*, XII, Roma, 1989, p. 2; ESU, *Il domicilio, la residenza, la dimora*, in *Tratt. Rescigno*, 2, I, Torino, 1982, p. 368 cit. in *ibidem*.

²⁰Cass. civile, Sez. III, 8 marzo 2005, n. 8; Cass., 5 maggio 1980, n. 2936., cit. in *ibidem*.

Il domicilio è caratterizzato, come la residenza, da un elemento soggettivo, che si desume anche dalla locuzione «*ha stabilito*» della norma, e che è costituito dall'intenzione dell'individuo di eleggere quel luogo come centro dei suoi interessi. Nonostante tale locuzione, la volontà dell'individuo da sola non è sufficiente a costituire il domicilio, poiché la sua costituzione non è di natura negoziale, ma rappresenta un atto giuridico in senso stretto²¹.

In altre parole, la norma richiede un "atto materiale di destinazione", ovvero un'effettiva organizzazione del soggetto in quel luogo, in modo tale che questo rappresenti il centro principale dei suoi interessi.²² La volontà risulta anzi superflua se i fatti sono concludenti, potendo essere l'iniziativa a creare un centro principale di interessi non intenzionale.²³

Il domicilio, inoltre, non è dotato di un meccanismo di pubblicità²⁴, che è, invece, presente per la residenza tramite l'iscrizione della stessa nell'anagrafe del relativo comune²⁵. Tale iscrizione ha comunque un valore dichiarativo e non costitutivo, con la conseguenza che il suo effetto è meramente presuntivo²⁶ ed è valido fino a prova contraria dimostrabile al giudice con ogni mezzo.²⁷ La mancata denuncia del trasferimento della residenza fa sì che questa non sia opponibile ai terzi di buona fede (art. 44 c.c.)²⁸, essendo onere della persona denunciare tale trasferimento²⁹.

Si considera trasferito anche il domicilio, assieme alla residenza, se non diversamente specificato nella denuncia in parola, e di conseguenza questo non sarebbe opponibile ai terzi di buona fede (art. 44 c.c.)³⁰.

²¹ BIANCA, *Diritto civile*, II, Milano, 1981, p. 244. vol V. cit. in *ibidem*.

²² Cfr. ampiamente MIRABELLI, *L'atto non negoziale nel diritto privato italiano*, Napoli, 1955, 173 ss. cit. in FORCHIELLI, op. cit.

²³ FORCHIELLI, op. cit.

²⁴ Invece previsto per il domicilio digitale, *Cfr. infra* cap. 2, par. 3.

²⁵ ESU, op. cit., p. 387 cit. in BONILINI et al., op. cit.

²⁶ MONTUSCHI, op. cit., p 11; ESU, op. cit., p 372 cit. in BONILINI et al., op. cit.; FORCHIELLI, op. cit., p. 845

²⁷ CANDIAN, *Domicilio, residenza, dimora*, VII, in *Digesto civ.*, Torino, 1991, p. 119 cit. in BONILINI et al., op. cit.

²⁸ Art. 44, comma 1, c.c.: «*Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge*»

²⁹ Art. 2, comma 1, L. 24 dicembre 1954, n. 1228: «*È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione nell'anagrafe del comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche, a norma del regolamento, fermo restando, agli effetti dell'art. 44 del Codice civile, l'obbligo di denuncia del trasferimento anche all'anagrafe del comune di precedente residenza.*»

³⁰ Art. 44, comma 2, c.c.: «*Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si è fatta una diversa dichiarazione nell'atto in cui è stato denunciato il trasferimento della residenza.*»

In dottrina, si dibatte se un individuo possa essere sprovvisto di un domicilio. Chi lo esclude sostiene che ogni persona ha sempre un centro, anche se rudimentale o mutevole, dei propri affari e interessi.³¹

È condivisa invece la tesi per cui il domicilio generale è sempre unico.³²

1.3 – Il domicilio speciale

Accanto al domicilio generale, il nostro ordinamento prevede, all'art. 47 del Codice civile³³, la possibilità di eleggere uno o più domicili speciali. Questa possibilità permette alla persona di dichiarare un domicilio alternativo, diverso da quello generale, per facilitare la gestione di un affare specifico, per esempio, una transazione commerciale, un contratto o un contenzioso legale. In alcuni casi è la legge stessa a prevedere, per alcuni atti, l'elezione di domicilio, come ad esempio nell'ipoteca (art. 2839 c.c.) e nel pignoramento (art. 543 c.p.c.).

L'elezione di domicilio è un atto giuridico unilaterale e deve essere effettuata in forma scritta, come anche l'eventuale revoca.³⁴ La sua efficacia non dipende dall'accettazione del domiciliatario, cioè della persona presso cui è eletto il domicilio.³⁵

Essendo la sua elezione un atto unilaterale, il domicilio speciale non sostituisce quello generale, il quale resta valido anche per quei specifici affari per cui quello speciale è stato costituito.³⁶ Tuttavia, il domicilio speciale può assumere carattere esclusivo a pena di nullità in due casi: quando imposto dalla legge (ed esempio nel caso di cui all'art. 2890 c.c.) oppure in un contratto, se esplicitamente stabilito dalle parti (art. 141 c.p.c.)³⁷, richiedendo così il consenso di tutte le parti anche per l'eventuale revoca.³⁸

Si osservi che, a differenza di ciò che accade per il domicilio generale, l'elezione di domicilio speciale si basa esclusivamente sulla dichiarazione del soggetto interessato, senza la necessità

³¹ FORCHIELLI, op. cit.; RUSSO, op. cit., p. 187, cit. in *ibidem*; F. FERRARA sr., *Trattato di diritto civile*, I. *Dottrine generali*, Roma, 1921, p. 557 s., cit. in *ibidem*. *Contra*, TEDESCHI, op. cit., p. 195, cit. in *ibidem*.; COSTANZA, op. cit., p. 1; ESU, p. 366 cit. in BONILINI et al., op. cit.

³² FORCHIELLI, op. cit.; SICCHIERO, op. cit., p. 1018.; TEDESCHI, op. cit., p. 197, cit. in BONILINI et al., op. cit.; CANDIAN, op. cit., p. 116, cit. in *ibidem*.

³³ Art. 47, comma 1, c.c.: «*Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.*».

³⁴ Art. 47, comma 2, c.c.: «*Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto.*». BONILINI et al., op. cit.; Cass. 1219/2003 e Cass. 6280/1995.

³⁵ *Ibidem*; Cass. 1219/2003 e Cass. 6280/1995.

³⁶ *Ibidem*; FORCHIELLI, op. cit.; Cass. civ., 23 gennaio 2001, n. 904; Cass. civ., 23 settembre 1996, n. 8399.

³⁷ BONILINI et al., op. cit.

³⁸ COSTANZA, op. cit., p. 3, cit. in *ibidem*; CANDIAN, op. cit., p. 118, cit. in *ibidem*; VITUCCI, *Domicilio speciale (elezione di)*, in *ED*, XIII, Milano, 1964, p. 905, cit. in *ibidem*; *contra*, TEDESCHI, op. cit., p. 313, cit. in *ibidem*, che sostiene l'irrevocabilità.

di alcun elemento obiettivo. Con questa dichiarazione, il soggetto si assume anche l'onere di monitorare il luogo che ha eletto in modo da curare i propri affari che ad esso fanno capo.³⁹ Con l'avanzare delle tecnologie e la crescente importanza della comunicazione elettronica, si è sviluppata l'esigenza di riconoscere forme di domicilio che non siano strettamente legate a un luogo fisico. Il concetto di domicilio digitale, il quale sarà analizzato in dettaglio nei paragrafi successivi, è la risposta a questa nuova realtà. Esso rappresenta un'evoluzione del domicilio tradizionale, adattandolo alle esigenze della società contemporanea, dove le interazioni e gli affari possono avvenire interamente nel mondo virtuale.

La normativa italiana ha iniziato a riconoscere l'importanza di questi sviluppi, introducendo il concetto di "domicilio digitale" nel Codice dell'Amministrazione Digitale in un contesto di forte digitalizzazione dei processi giuridici e della Pubblica Amministrazione.

³⁹ FORCHIELLI, op. cit.

CAPITOLO 2 - DAL DOMICILIO FISICO A QUELLO DIGITALE

2.1 - La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e dei processi

La digitalizzazione è uno dei fenomeni più dirompenti del XXI secolo, un processo che ha ridefinito profondamente le modalità di svolgimento delle attività umane e le dinamiche delle interazioni sociali ed economiche. In termini generali, la digitalizzazione può essere descritta come la conversione di informazioni e processi da formato analogico a digitale, attraverso l'uso di tecnologie informatiche avanzate⁴⁰. Tuttavia, la portata della digitalizzazione va ben oltre la semplice conversione tecnica, toccando aspetti culturali, sociali, economici e legali che hanno trasformato – e stanno ancora trasformando – in modo irreversibile il tessuto della società moderna.

L'avvento internet e il successivo boom delle “dot-com”⁴¹ dei primi anni 2000 hanno posto le basi per un cambiamento radicale nei settori pubblici e privati.

È proprio in questi anni che si decide di modernizzare la Pubblica Amministrazione attraverso l'utilizzo delle tecnologie digitali: con il Decreto Legislativo n. 82/2005 nasce il CAD, ovvero il Codice dell'Amministrazione Digitale, che rappresenta il quadro normativo di riferimento per l'utilizzo delle tecnologie digitali nella gestione della cosa pubblica e che ha segnato il punto di svolta tra cittadini e istituzioni. Questo codice ha introdotto per la prima volta principi fondamentali come la dematerializzazione dei documenti e la digitalizzazione dei processi amministrativi, mirando a migliorare l'efficienza, la trasparenza e l'accessibilità dei servizi pubblici. Sin dalla sua istituzione, il CAD ha subito numerose modifiche, tra cui rilevanti interventi nel 2010 e nel 2016, i quali hanno progressivamente ampliato e rafforzato le disposizioni per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.⁴²

Tuttavia, il processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione italiana è stato caratterizzato da lentezze e ostacoli significativi. Come evidenziato nel Parere del Consiglio di Stato n. 785 del 2016, alcuni dei motivi principali del gap digitale tra l'Italia e gli altri Paesi sono l'eccessivo utilizzo della carta, la complessità della normativa esistente, inclusa quella riguardante il domicilio digitale di cittadini e imprese, la mancanza di integrazione tra i diversi sistemi informativi delle amministrazioni e l'“analfabetismo” della cultura digitale della

⁴⁰ *Digitalizzazione*, *Enciclopedia online Treccani*, <https://www.treccani.it/enciclopedia/digitalizzazione/> (consultato il 20 luglio 2024).

⁴¹ Si riferisce al periodo di rapida espansione e della bolla speculativa delle aziende che si basavano sull'utilizzo di Internet.

⁴² M. L. MADDALENA, *La digitalizzazione della vita dell'amministrazione e del processo*, *Foro Amministrativo* (II), fasc. 10, 2016, p. 2555 e ss.

cittadinanza.⁴³ Questo “analfabetismo”, detto anche “*digital divide*”, rimane ancora oggi un problema persistente: infatti solo il 45,8% della popolazione italiana è dotata di competenze digitali di base, ben al di sotto della media europea del 55,6%, crescendo in modo limitato negli ultimi anni⁴⁴. Anche per questi motivi alla normativa formale del CAD non è seguito un sostanziale cambiamento nell’organizzazione della Pubblica Amministrazione.⁴⁵

Per cercare di superare tali ostacoli, il legislatore ha voluto riformare gran parte del CAD attraverso la così detta “Legge Madia” del 2015, attuata da diversi decreti, tra cui il D.lgs. n. 179/2016.⁴⁶ Questa legge aveva come suoi obiettivi principali l’effettiva attuazione dell’Agenda Digitale Italiana⁴⁷, in modo da superare l’“arretratezza” tecnologica del Paese, semplificando e velocizzando i processi amministrativi e garantendone la trasparenza. Inoltre, mirava ad ampliare e rendere effettiva la «*cittadinanza digitale*»⁴⁸, ossia quell’insieme di norme volte a favorire l’accesso digitale ai servizi pubblici e alla partecipazione della vita pubblica da parte dei cittadini. Tra gli interventi più importanti ha istituito il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)⁴⁹ e l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)⁵⁰.⁵¹

⁴³ Parere del Consiglio di Stato, 23 marzo 2016, n. 785.

⁴⁴ *Relazione per paese sul decennio digitale 2024 dell’Italia*, pubblicata nel sito della Commissione europea (<https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/factpages/italy-2024-digital-decade-country-report>). Cfr. F. MARTINES, *La digitalizzazione della pubblica amministrazione*, in *Medialaws, Rivista di diritto dei media*, n. 2, 2018, pp. 7 ss.

⁴⁵ F. GASPARI, G. A. DI GUARDO, *Distance learning as a test bed for administrative digitalisation in Italy during and after the Pandemic: the way forward between data protection and the surveillance capitalism issues*, in *Economics and business of the post COVID-19 world*, University of Rijeka, Faculty of Economics and Business, 2023, p. 57.

⁴⁶ L. 7 agosto 2015, n. 124, attuata con il D.lgs., 26 agosto 2016, n. 179 e successivi.

⁴⁷ L’«Agenda Digitale Italiana» è prevista dall’art. 47 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35. Un documento programmatico con lo scopo di attuare gli obiettivi dell’agenda digitale europea. (M.L. MADDALENA, op. cit., p. 2550).

⁴⁸ L’art. 1 della Legge Madia (L. n. 124/2015) è rubricato «*Carta della cittadinanza digitale.*», e afferma che la delega è fornita al governo «*Al fine di garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale, nonché al fine di garantire la semplificazione nell’accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità dell’accesso fisico agli uffici pubblici.*».

⁴⁹ «*Un’unica credenziale (username e password) che rappresenta l’identità digitale e personale di ogni cittadino, con cui è riconosciuto dalla Pubblica Amministrazione per utilizzare in maniera personalizzata e sicura i servizi digitali.*», *Cos’è SPID* nel sito SPID (<https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/> consultato in data 19 agosto 2024).

⁵⁰ «*A gennaio 2022 i comuni italiani hanno completato la migrazione delle proprie anagrafi nell’ANPR. I dati anagrafici di milioni di persone sono registrati e aggiornati dai comuni nell’ANPR, una banca dati unica, digitale e protetta.*», come riporta il sito dell’ANPR (<https://www.anagrafenazionale.interno.it/anpr/missione/> consultato in data 19 agosto 2024).

⁵¹ M.L. MADDALENA, op. cit., pp. 2555 ss.; F. MARTINES, op. cit., pp. 6 ss.; Cfr. relazione illustrativa del governo sul decreto, https://www.governo.it/sites/governo.it/files/2_Rel_illustrativa_dlgs_modifica_CAD.pdf.

Inoltre, viene potenziato il ruolo dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID)⁵², un’agenzia pubblica istituita nel 2012, che ha sostituito DigitPA che a sua volta aveva sostituito il CNIPA⁵³ nel 2009. AgID ha funzioni di coordinamento tecnico, di vigilanza e controllo, con l’obiettivo di adeguare le amministrazioni pubbliche all’evoluzione della tecnologia attuando l’Agenda Digitale Italiana e tramite l’emanazione di linee guida.⁵⁴ Dopo la Riforma Madia, le viene affidato anche il coordinamento informatico dell’amministrazione statale, regionale e locale, e vengono ampliati i suoi poteri per la promozione di infrastrutture digitali condivise e per la definizione di standard tecnici comuni.⁵⁵

La digitalizzazione non è un fenomeno isolato all’Italia; infatti, l’Unione Europea ha adottato una serie di norme al riguardo, tra cui il Regolamento eIDAS (Regolamento UE 910/2014)⁵⁶ che ha facilitato l’interoperabilità tra gli Stati membri, stabilendo un quadro giuridico comune e sicuro per i sistemi di identificazione, le firme elettroniche, i sigilli elettronici e i servizi di recapito certificato. La Riforma Madia ha, tra le altre cose, armonizzato il CAD con le norme europee.⁵⁷

La digitalizzazione è, inoltre, tra gli obiettivi centrali del più recente Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), istituito per la ripresa post pandemia da Covid-19, un evento che ha indubbiamente accelerato e dato rilievo ai processi di digitalizzazione. In particolare, la digitalizzazione è un obiettivo della Missione 1, denominata «Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura», per cui il PNRR prevede investimenti significativi⁵⁸ nel settore

⁵² L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) è stata istituita con il Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012, successivamente convertito nella Legge n. 134 del 7 agosto 2012.

⁵³ Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione, dall’art. 176, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

⁵⁴ I compiti dell’AgID sono definiti dall’art. 14-bis del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82 (CAD). Art. 14-bis, comma 1: «L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda Digitale Italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, e con l’Agenda digitale europea. AgID, in particolare, promuove l’innovazione digitale nel Paese e l’utilizzo delle tecnologie digitali nell’organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia. Essa presta la propria collaborazione alle istituzioni dell’Unione europea e svolge i compiti necessari per l’adempimento degli obblighi internazionali assunti dallo Stato nelle materie di competenza.». Cfr M.L. MADDALENA, op. cit., pp. 2552-3. e I. MACRI, *Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella P.A.*, Wolters Kluwer, 2022, p. 44.

⁵⁵ L. n. 124/2015; MADDALENA, op. cit., pp. 2555 ss.

⁵⁶ Regolamento UE, 23 luglio 2014, n. 910, *electronic IDentification Authentication and Signature Electronic Identification and Trust Services (eIDAS)*.

⁵⁷ M. L. MADDALENA, op. cit, pp. 2555 ss.

⁵⁸ 46,30 miliardi totali per la missione 1, ovvero il 21,26% dell’importo totale del PNRR. Cfr Consiglio dell’Unione europea, ST_9399_2024_ADD_1, *ALLEGATO della DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia, 2024*, consultabile qui <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/16442b7c-0929-11ef-a251-01aa75ed71a1>.

pubblico, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza del sistema giudiziario, rendere i mercati più competitivi e stimolare l'attrattività del Paese e gli investimenti, sia interni che dall'estero.⁵⁹ In ambito giuridico, la digitalizzazione ha portato a una revisione profonda di molti concetti tradizionali, adattandoli alle nuove realtà digitali. Il Processo Civile Telematico (PCT), introdotto nel 2014, rappresenta uno dei più grandi investimenti in termini di digitalizzazione, non solo nell'ambito giudiziario.⁶⁰ Nonostante le difficoltà iniziali che rischiavano di far fallire il progetto, tra cui la resistenza al cambiamento da parte degli operatori del diritto, la complessità tecnica del sistema, i costi del sistema e i problemi di interoperabilità, il PCT è oggi un sistema efficiente e ampiamente utilizzato, che ha permesso di ridurre significativamente i tempi dei processi e i costi associati alla gestione cartacea dei documenti.⁶¹ Le riforme al sistema giudiziario e l'efficientamento dei processi, sono di particolare importanza per l'economia. Uno studio della Banca d'Italia spiega infatti come la giustizia civile influenzi gli investimenti e gli scambi commerciali, elementi fondamentali dell'economia. Sempre secondo lo studio, anche grazie alle riforme sulla digitalizzazione, tra il 2010 e il 2018 il numero di processi civili pendenti è diminuito del 27% e la durata dei processi civili è diminuita del 15% portando ad un aumento stimato della *Total Factor Productivity*⁶² dello 0.5%, dimostrando come l'efficienza del sistema giudiziario possa influenzare positivamente la produttività economica del Paese.⁶³ Inoltre, con l'introduzione del PCT e del Processo Amministrativo Telematico (PAT), nonostante la partenza ritardata, l'Italia si è posizionata tra i Paesi europei più avanzati nella digitalizzazione dei processi giudiziari, con procedure altamente o completamente informatizzate.⁶⁴ Un ruolo fondamentale nel successo del PCT è da riconoscersi alla PEC (Posta Elettronica Certificata), la quale ha contribuito ad evitarne il fallimento. Essa, ha, infatti, sostituito i sistemi di comunicazione creati *ad hoc* per il PCT, i quali erano molto costosi e complessi, riducendo così significativamente i costi di gestione e facilitandone l'utilizzo.⁶⁵

⁵⁹ Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

⁶⁰ D. CARNEVALI, *Great Success that Was on the Brink of Failure: The Case of a Techno-Legal Assemblage in the "Civil Trial On-Line" System in Italy*, in *European Quarterly of Political Attitudes and Mentalities*, vol. 8, n. 2, <https://nbnresolving.org/urn:nbn:de:0168-ssnar-62437-3>, p. 22.

⁶¹ *ibidem*, pp. 21-35.

⁶² Cioè, la produttività totale dei fattori, che indica il grado di efficienza economica.

⁶³ S. MOCETTI, E. CIAPANNA, A. NOTARPIETRO, *The effects of structural reforms: Evidence from Italy*, in *Temi di Discussione*, Banca d'Italia, 2020, pp. 8-9 e 15-16.

⁶⁴ M. L. MADDALENA, *op. cit.*, p. 2592.

⁶⁵ D. CARNEVALI, *op. cit.*, p. 30.

2.2 - Le origini: la Posta Elettronica Certificata (PEC)

La nascita e diffusione della Posta Elettronica Certificata (PEC) rappresentano una tappa fondamentale nel percorso di digitalizzazione delle comunicazioni ufficiali in Italia. Quello della PEC è oggi uno strumento ampiamente diffuso⁶⁶ nel nostro Paese ed è ancora il punto di riferimento principale per le comunicazioni digitali, sebbene come si vedrà, la normativa al riguardo delle comunicazioni digitali è in rapida e in continua evoluzione.

La PEC viene introdotta nel 2005 con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 68 ed è stata concepita per offrire un sistema di comunicazione elettronica con lo stesso valore legale della tradizionale raccomandata con ricevuta di ritorno. È proprio la raccomandata A/R, infatti, che è stata presa come modello per la PEC.

A differenza di una semplice e-mail, l'invio di documenti e di messaggi tramite PEC ha una specifica valenza probatoria grazie alle maggiori garanzie che fornisce.

Similmente alla posta raccomandata con ricevuta di ritorno, la PEC fornisce al mittente la ricevuta di avvenuto invio e la ricevuta di avvenuta ricezione da parte del destinatario, ovvero, in caso contrario, quella di mancata consegna. Fornisce, inoltre, l'ora e la data certa dell'invio opponibili ai terzi.⁶⁷ Inoltre, a differenza della raccomandata, le ricevute della PEC possono fornire anche il contenuto del messaggio, completo degli allegati.⁶⁸

Nel CAD la PEC è disciplinata all'art. 48, il quale, al comma 1, prevede il suo utilizzo per *“La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna”* e, al comma 2, specifica che l'utilizzo della PEC *“equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.”*

Inoltre, all'art. 45, comma 2, il CAD specifica che il documento trasmesso tramite PEC si considera *“spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore”*. A differenza della posta raccomandata tradizionale, la PEC si intende consegnata non quando il destinatario firma la ricevuta, ma già quando la riceve nella sua casella di posta elettronica. È come se all'arrivo della raccomandata ci fosse sempre un delegato del destinatario pronto a riceverla, che la consegnerà al destinatario anche in un momento successivo. Tale delegato è paragonabile al gestore PEC del destinatario, cioè all'erogatore del servizio, il quale invia la ricevuta di

⁶⁶ Sono circa 16 milioni le caselle PEC attive secondo il sito dell'AgID, sezione *Statistiche sull'utilizzo della PEC* (<https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/posta-elettronica-certificata/statistiche-utilizzo-pec>).

⁶⁷ L'art. 48, comma 3, CAD prevede che *«La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1) ovverosia tramite la PEC, «sono opponibili ai terzi».*

⁶⁸ I. MACRI, op. cit., pp. 116 e ss.

avvenuta consegna al mittente. Come per la raccomandata, per la quale il destinatario deve aprire la busta per leggerla, è compito del destinatario aprire il messaggio PEC per venire a conoscenza del contenuto⁶⁹. Come anche precisato dalla Cassazione, tale contenuto si presume, infatti, conosciuto dal destinatario una volta che è avvenuta la consegna, in rispetto a quanto sancito dall'art. 1335 del Codice civile.⁷⁰

La sicurezza e l'affidabilità delle comunicazioni, avviene grazie all'utilizzo di protocolli di crittografia avanzati, che devono essere applicati dai gestori del servizio, i quali sono anche responsabili della certificazione delle ricevute e della loro conservazione per un certo periodo di tempo. Tali gestori possono essere sia enti pubblici che privati, ma per operare devono essere accreditati all'AgID e devono soddisfare severi requisiti tecnici e di affidabilità, così come previsto dall'art. 29 del CAD.⁷¹

La PEC permette, quindi, la gestione delle comunicazioni ufficiali con valore legale, in modo molto più semplice, economico e veloce rispetto alla tradizionale raccomandata A/R e con maggiori garanzie.

Inizialmente la PEC è stata resa disponibile ai privati che ne facessero richiesta⁷² per le comunicazioni con le Pubbliche Amministrazioni⁷³ e alle Pubbliche Amministrazioni per le comunicazioni tra di esse.⁷⁴

Successivamente, a pochi anni dalla sua introduzione, la PEC è diventata obbligatoria per le imprese e i professionisti iscritti agli albi e sono successivamente state previste delle sanzioni

⁶⁹ *Ibidem*.

⁷⁰ Cass., 2 novembre 2021, n. 31045: «il gestore della pec utilizzata dal destinatario deve fornire al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la cd. ricevuta di avvenuta consegna (rac), che costituisce, quindi, il documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario; nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c., una presunzione di conoscenza da parte dello stesso, il quale, pertanto, ove deduca la nullità della notifica, e' tenuto a dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico». Cfr SICCHIERO, op. cit., p. 1026-7.

⁷¹ Tali requisiti sono stati resi ulteriormente stringenti in modo da renderli conformi all'art. 24 del regolamento eIDAS che definisce i *Requisiti per i prestatori di servizi fiduciari qualificati*.

⁷² Nella versione originaria dell'art. 16-bis, comma 5, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2: «Per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti dal codice dell'amministrazione digitale" [...] "ai cittadini che ne fanno richiesta è attribuita una casella di posta elettronica certificata.».

⁷³ Ai sensi dell'art. 6 del CAD originario, precedente alle modifiche apportate della riforma Madia e al domicilio digitale, le pubbliche amministrazioni utilizzavano la pec «per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.». Infine, l'art. 45, comma 1, CAD prevedeva (e prevede ancora oggi escludendo il fax) che: «I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.».

⁷⁴ Versione originaria dell'art. 47, comma 2, lett. d, CAD.

per gli inadempienti.⁷⁵ Allo stesso modo, la PEC è stata resa obbligatoria per le Pubbliche Amministrazioni e la concreta integrazione non è stata per nulla facile.⁷⁶

Infine, nel 2009 è stato introdotto l'utilizzo della PEC per tutte le comunicazioni e le notificazioni nei processi civili e penali.⁷⁷ A tal fine, con un successivo decreto ministeriale⁷⁸, è stato istituito il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE)⁷⁹: un registro gestito dal Ministero della giustizia che raccoglie gli indirizzi PEC o i recapiti certificati⁸⁰ dei soggetti abilitati esterni a cui vanno effettuate le comunicazioni.⁸¹

L'adozione della PEC ha così permesso una drastica riduzione dell'uso della carta e delle spese di comunicazione e notifica, con conseguente risparmio sui costi operativi e una maggiore rapidità nelle comunicazioni ufficiali. Nonostante ciò, è innegabile che la PEC abbia anche posto nuove sfide, specialmente in termini di usabilità e accessibilità per i cittadini e gli utilizzatori meno avvezzi alle tecnologie digitali.

Tuttavia, la PEC presenta anche dei limiti. Qualcuno ha osservato che il meccanismo di assegnazione della PEC, così come previsto dal legislatore, potrebbe portare ad una fidelizzazione indesiderata (*lock-in*) dell'utilizzatore verso il gestore del servizio. Ciò perché, per poter cambiare gestore, l'utente deve per forza cambiare anche indirizzo PEC, con l'onerosa conseguenza di dover comunicare a tutti coloro in possesso del vecchio indirizzo quello nuovo.⁸²

⁷⁵ Versione originaria dell'art. 16, comma 6 e 7, D.L., 29 novembre 2008, n. 185. Solo dal 24 aprile 2012 sono state previste sanzioni per la mancata comunicazione della PEC nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o dei registri riservati da parte degli ordini o dei collegi alle pubbliche amministrazioni. Dall'17 luglio 2020 la norma è stata emendata ed è prevista la comunicazione del domicilio digitale in luogo della PEC.

⁷⁶ Ai sensi dell'art. 47, comma 3, CAD, in vigore dal 25 gennaio 2011 al 18 dicembre 2012: «*Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono ad istituire e pubblicare nell'Indice PA almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo.*». Dal 2012, vengono introdotte, al comma 1-bis del medesimo articolo, sanzioni per i dirigenti delle PA che non adempiono all'obbligo di comunicazione tra PA tramite l'utilizzo di posta elettronica di cui al comma 1 del medesimo articolo. F. COSTANTINO, *Autonomia dell'amministrazione e innovazione digitale*, Napoli, 2012, p. 22, che nota le «*estreme difficoltà nel rendere concreto l'uso della posta elettronica certificata da parte della Pubblica Amministrazione*» cit. in G. CARULLO, *Posta Elettronica Certificata e domicilio digitale: futuro e incertezze in una prospettiva europea*, in *Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario*, fasc. 1, n. 51, 2016, pp. 52-55.

⁷⁷ Art. 4, comma 2, D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella L. 22 febbraio 2010, n. 24: «*Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, mediante posta elettronica certificata.*».

⁷⁸ Art. 7, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44.

⁷⁹ Questo è il primo registro di indirizzi PEC introdotto dal legislatore. Tale registro è precedente all'introduzione del domicilio digitale e non viene compreso nell'attuale art. 6 del CAD, il quale definisce gli elenchi contenenti gli indirizzi PEC che costituiscono i domicili digitali. Tale problema verrà trattato nel paragrafo seguente.

⁸⁰ A seguito delle successive armonizzazioni con il regolamento eIDAS.

⁸¹ Cfr. I. FEDELE, *Domicilio telematico*, in *IUS Processo civile*, DeJure, 2024.

⁸² G. CARULLO, op. cit., che a p. 62 propone come possibile soluzione di affidare il ruolo di certificazione ad un'autorità pubblica indipendente alla quale comunicare l'indirizzo e-mail da certificare, in modo da eliminare la fidelizzazione verso il fornitore del servizio.

Un altro limite della PEC, ben più rilevante, è che l'utilizzo della PEC è limitato al nostro Paese. Al momento della sua istituzione, infatti, non esisteva nessuna normativa europea che ne permettesse l'utilizzo con la stessa valenza tra i diversi Paesi dell'Unione. Infatti, l'assenza di standard comuni non permetteva l'interoperabilità tra i diversi sistemi di posta elettronica certificata che si stavano sviluppando anche in altri Paesi.⁸³

Con il Regolamento eIDAS, le istituzioni europee hanno voluto colmare questa lacuna, definendo il Servizio Elettronico di Recapito Certificato (SERC) e il Servizio Elettronico di Recapito Certificato Qualificato (SERCQ).⁸⁴ Sotto il profilo tecnico la PEC rispetta i requisiti del SERC ma non quelli del SERQ, non prevedendo, ad esempio, l'identificazione dell'utente ad ogni utilizzo, ma solo durante la prima registrazione al servizio.

Per questo motivo è previsto a breve il passaggio dalla PEC ad un nuovo servizio, la *Registered Electronic Mail* (REM): un modello definito dall'ETSI conforme ai requisiti tecnici del Regolamento eIDAS, che sarà così interoperabile a livello europeo.⁸⁵ Al termine di questo passaggio, è prevista l'abrogazione del citato art. 48 del CAD in modo da introdurre la nuova versione⁸⁶ e tutti gli utenti titolari, nonché i gestori, di PEC saranno chiamati a adeguarsi ad essa.⁸⁷

2.3 - Il domicilio digitale

Il concetto di domicilio digitale rappresenta un'evoluzione delle comunicazioni digitali nel contesto giuridico e amministrativo. Esso riflette l'esigenza di adattare il tradizionale concetto di domicilio alle nuove realtà tecnologiche, dove le interazioni e le transazioni avvengono sempre più frequentemente in modalità telematica in una società sempre più connessa e digitalizzata.

Secondo il sito dell'ANPR *“Il domicilio digitale è un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che sostituisce il tuo recapito fisico per l'invio delle comunicazioni con valore legale*

⁸³ I. MACRI, op. cit., pp. 119-121.

⁸⁴ Art. 42 e 43 del Regolamento UE, 23 luglio 2014, n. 910 (Regolamento eIDAS).

⁸⁵ La REM è uno dei due modelli pubblicati a giugno 2019 dall'*European Telecommunications Standards Institute* (ETSI) per la posta elettronica certificata qualificata. Tale modello è stato scelto dal tavolo di lavoro coordinato dall'AgID per far evolvere la PEC e renderla conforme al Regolamento eIDAS, in quanto contiene protocolli più simili a quelli utilizzati dalla PEC. I. MACRI, op. cit., pp. 119-121.

⁸⁶ Art. 65, comma 7, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, come modificato dal D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.

⁸⁷ Il nuovo modello, ad esempio, dovrebbe prevedere un'identificazione tramite SPID o CIE prima di ogni utilizzo della posta. A. GRECO, *Addio PEC: ecco la nuova email certificata*, su *laleggepertutti.it*, 2023; *Posta elettronica: che cosa significa REM?*, su *aruba.it*, a cura di *Wolters Kluwer*, 2023 (<https://www.aruba.it/magazine/pec/che-cosa-significa-rem.aspx>).

da parte della Pubblica Amministrazione, come atti, notifiche e avvisi”.⁸⁸ Il legislatore e la dottrina, tuttavia, hanno elaborato diverse definizioni nel tempo.

Innanzitutto, questo concetto è stato inizialmente elaborato dalla giurisprudenza, la quale ha reinterpretato l’obbligo di elezione di domicilio presso la cancelleria, ritenendo valido il “domicilio digitale”, cioè l’indirizzo PEC indicato dall’avvocato al momento della costituzione in giudizio.⁸⁹ Questa elaborazione giurisprudenziale è stata poi espressamente prevista nel 2014 dall’art. 16-*sexies* del D.L. n. 179/2012 ai fini del processo telematico.⁹⁰ Compare, invece, per la prima volta in via generale nella legge nel 2012, quando viene inserito all’interno del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) all’art. 3-*bis*, rubricato «*Domicilio digitale del cittadino*». Tale articolo, nella sua versione originale, prevedeva la facoltà per i cittadini di indicare il proprio indirizzo PEC quale domicilio digitale alle Pubbliche Amministrazioni, in modo da facilitare le comunicazioni con esse. Prevedeva, inoltre, che queste, in tal caso, dovessero comunicare con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale.⁹¹

La normativa sul domicilio digitale, tuttavia, è stata significativamente modificata dalle riforme che hanno seguito la Legge Madia del 2015⁹² e da altri emendamenti più recenti. In particolare, la Legge Madia, all’art. 1, rubricato «*Carta della cittadinanza digitale*», alla lettera g), ha delegato il Governo a «*favorire l’elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini e imprese ai fini dell’interazione con le amministrazioni*».

⁸⁸ Anagrafe Nazionale Popolazione Residente, sezione *domicilio digitale*, consultabile su <https://www.anagrafenazionale.interno.it/area-cittadino/domicilio-digitale/>.

⁸⁹ Cass. civ., sez. un., 20 giugno 2012, n. 10143, la quale afferma che a «*partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., [...] esigenze di coerenza sistematica e d’interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell’art. 82, R.D. n. 37/1934, consegue soltanto ove il difensore, [...], non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.*». I. FEDELE, op. cit.

⁹⁰ Ai sensi dell’art. 16-*sexies* (*Domicilio digitale*), D.L., 18 ottobre 2012, n. 179, introdotto con l’art. 52, comma 1, lett. b), d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114: «*Salvo quanto previsto dall’articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.*».

⁹¹ Nella versione originaria, l’art. 3-*bis*, comma 1, CAD, affermava che: «*Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione [...] «un proprio indirizzo di posta elettronica certificata» [...] «quale suo domicilio digitale.*». Al comma 4: «*A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato» [...] «senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario.*». Cfr. I. FEDELE, op. cit.

⁹² Legge delega, 7 agosto 2015, n. 124. Vedi *infra*, cap. 2, par. 1.

A seguito di tale legge delega è stata introdotta nel 2016⁹³ la definizione di domicilio digitale nel CAD, che è espressamente prevista dall'art. 1, comma 1, lett. n-ter, ai sensi del quale il domicilio digitale è «*un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE)*» [eIDAS] [...] «*valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale*».

Parte della dottrina, tuttavia, ne ha individuato una definizione più restrittiva sulla base del combinato disposto degli artt. 1, comma 1, lett. n-ter e dell'art. 6 del CAD, introdotto nel 2017⁹⁴, ai sensi del quale «*Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti negli elenchi*» previsti dalla legge «*o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari*». Alla luce del dettato normativo si comprende che tutte le comunicazioni devono essere indirizzate ad un indirizzo PEC o SERCQ che deve essere specificatamente contenuto nei pubblici elenchi previsti dalla legge, di cui si dirà meglio dopo.⁹⁵

L'articolo 6, comma 1, del CAD, attribuisce oggi al domicilio digitale il valore legale di raccomandata A/R; infatti, «*le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all'articolo 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente*». Si noti che molte delle norme che si riferivano alla PEC, si riferiscono oggi, a seguito della Riforma Madia, al domicilio digitale.⁹⁶

L'elezione del domicilio digitale è oggi obbligatoria per alcune categorie di persone e facoltativa per altre. Ai sensi dell'art 3-bis, comma 1, del CAD, è obbligatoria per «*i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2*», ovvero le Pubbliche Amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico, e per «*i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese*». La mancata iscrizione da parte dei professionisti tenuti a farlo e da parte delle imprese comporta delle sanzioni⁹⁷; come

⁹³ Modifica apportata dall'art. 1 del D.Lgs. n. 179/2016.

⁹⁴ Modifiche apportate dall'art. 7 del D.Lgs. n. 217/2017.

⁹⁵ G. SICCHIERO, op. cit., pp. 1024-1027. PASCUZZI, *La cittadinanza digitale*, Bologna, 2021, p. 92, cit. in *ibidem*.

⁹⁶ È il caso dell'art. 6 del CAD che si riferiva prima esclusivamente alla posta elettronica certificata, o all'art. 16, commi 6 e 7, del D.L., 29 novembre 2008, n. 185 in cui i professionisti iscritti agli albi ed elenchi e le imprese costituite in forma societaria dovevano indicare in precedenza la PEC, oggi invece il proprio domicilio digitale.

⁹⁷ Per le imprese, ai sensi dell'art. 16, comma 6-bis, del D.L., 29 novembre 2008, n. 185: «*L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del*

anche la violazione degli obblighi di transizione digitale da parte dei soggetti di cui all'art. 2 comma 2.⁹⁸

L'elezione del domicilio digitale è, invece, facoltativa per tutti i soggetti che non ne hanno l'obbligo, come previsto dall'art. 3-bis, comma 1-bis, del CAD.⁹⁹

I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, richiamati sopra, sono tenuti a notificare «*i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni*» a tutti i soggetti in possesso di un domicilio digitale.¹⁰⁰

Inoltre, il legislatore prevede all'art. 3-bis, comma 3-bis, che verrà stabilita una data a partire dalla quale tutte le comunicazioni tra i soggetti in parola e coloro che non hanno eletto un domicilio digitale avverranno esclusivamente in forma elettronica. Ciò avverrà con l'assegnazione d'ufficio di un domicilio digitale o con altre modalità da definire.¹⁰¹

Lo stesso art. 3-bis, al comma 4-*quinqües*, prevede la possibilità di eleggere anche un domicilio speciale digitale per determinati atti, procedimenti o affari,¹⁰² in modo simile a quanto previsto in tema di domicilio speciale fisico *ex art. 47* del Codice civile.¹⁰³

Una disposizione particolarmente rilevante è quella all'art. 3-bis, comma 1-*quater*, la quale sancisce «*l'obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio digitale e di comunicare ogni modifica o variazione del medesimo*».¹⁰⁴

Codice civile, sospende la domanda in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale.». Per i professionisti, ai sensi del comma 7-bis del citato art.: «*Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida a adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.*».

⁹⁸ Art. 18-bis, CAD.

⁹⁹ Art. 3-bis, comma 1, CAD: «*Fermo restando quanto previsto al comma 1, chiunque ha facoltà di eleggere o modificare il proprio domicilio digitale da iscrivere nell'elenco di cui all'articolo 6-*quater*.*». Si vedranno in seguito, nel presente paragrafo, le modalità di elezione del domicilio digitale.

¹⁰⁰ Art. 6, comma 1-*quater*, CAD.

¹⁰¹ Art. 3-bis, comma 3-bis, CAD: «*Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l'AgID e il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, è stabilita la data a decorrere dalla quale le comunicazioni tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e coloro che non hanno provveduto a eleggere un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis, avvengono esclusivamente in forma elettronica. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità con le quali ai predetti soggetti è attribuito un domicilio digitale ovvero altre modalità con le quali, anche per superare il divario digitale, i documenti possono essere messi a disposizione e consegnati a coloro che non hanno accesso ad un domicilio digitale.*»

¹⁰² Art. 3-bis, comma 4-*quinqües*, CAD: «*È possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari. In tal caso, ferma restando la validità ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate.*».

¹⁰³ Tanto che, fino alle modifiche del 14 settembre 2020, la versione del comma 4-*quinqües* faceva espresso riferimento all'art. 47 c.c.: «*Il domicilio speciale di cui all'articolo 47 del Codice civile può essere eletto anche presso un domicilio digitale diverso da quello di cui al comma 1-*ter*.*».

¹⁰⁴ SICCHIERO, op. cit., p. 1026, che osserva che sarebbe più corretto parlare di *onere* anziché di *obbligo*.

L'ultimo fondamentale aspetto del domicilio digitale riguarda i pubblici elenchi (o registri) previsti dalla legge. Infatti, come già riportato sopra, «*Le comunicazioni tramite*¹⁰⁵ *i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater*»¹⁰⁶ e, a differenza di ciò che avviene per la residenza per cui l'iscrizione nei registri anagrafici ha valore dichiarativo o di pubblicità notizia,¹⁰⁷ per il domicilio digitale la pubblicità sembrerebbe elemento costitutivo della fattispecie.¹⁰⁸

Il CAD prevede tre pubblici elenchi distinti.

L'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), previsto all'art. 6-bis e gestito dal Ministero per lo sviluppo economico, contiene i domicili digitali dei «*professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese*». È il registro delle imprese, assieme agli ordini e ai collegi professionali, a trasferire e ad aggiornare i domicili digitali dei propri iscritti nell'INI-PEC.¹⁰⁹

L'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), previsto dal seguente art. 6-ter, è gestito dall'AgID ed è aggiornato direttamente da tali enti. L'IPA contiene i domicili digitali «*da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.*» ai sensi del comma 1 del medesimo articolo.¹¹⁰

Infine, l'art. 6-quater, prevede L'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (INAD), gestito dall'AgID. È in questo registro che vengono inseriti i domicili digitali dei soggetti che non ne hanno l'obbligo di elezione. Tali soggetti possono eleggerlo online attraverso l'apposito sito web.¹¹¹ Inoltre, in

¹⁰⁵ L'utilizzo della parola «*tramite*» è manifestamente errato, in quanto il domicilio digitale è un «*indirizzo elettronico*» e non il mezzo di comunicazione che è invece la PEC o il RECQ. SICCHIERO, op. cit., p. 1024.

¹⁰⁶ Art. 6, comma 1, CAD.

¹⁰⁷ Si veda *supra*, cap. 1, par. 2.

¹⁰⁸ Cfr SICCHIERO, op. cit., p. 1025.

¹⁰⁹ Art. 6-bis, comma 2, CAD: «*L'Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Nell'Indice nazionale sono inseriti anche i domicili digitali dei professionisti diversi da quelli di cui al primo periodo, iscritti in elenchi o registri detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituiti con legge dello Stato. I domicili digitali inseriti in tale Indice costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.*» e comma 5: «*Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le modalità e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali nonché le pubbliche amministrazioni comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza.*» Cfr I. MACRI, op. cit., p. 122.

¹¹⁰ Cfr *ibidem*.

¹¹¹ www.domiciliodigitale.gov.it

questo registro confluiscono automaticamente i domicili digitali dei professionisti risultanti dall'INI-PEC. Tali professionisti possono comunicare un domicilio digitale "personale", diverso da quello "professionale", da inserire sempre nell'INAD.¹¹² In modo analogo, i professionisti non iscritti all'INI-PEC in quanto non iscritti ad albi, registri o elenchi professionali, possono indicare un domicilio digitale "professionale" diverso da quello "personale".¹¹³ L'INAD interagisce, inoltre, con l'ANPR, l'Anagrafe Nazionale delle Popolazione Residente, regolata dall'art. 62 del CAD, la quale contiene i dati anagrafici dei cittadini italiani, compresi i domicili digitali. Per questo motivo l'AgID trasferisce nell'ANPR tutti i domicili digitali delle persone fisiche e li mantiene aggiornati.¹¹⁴

Questi tre registri sono liberamente consultabili online da chiunque, ai sensi dell'art. 6-*quinquies*.¹¹⁵

Infine, anche se non è compreso negli elenchi previsti dall'art. 6 del CAD, è opportuno citare il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, gestito del Ministero della giustizia (RegIndE)¹¹⁶ quale elenco contenente gli indirizzi PEC ufficiali per la notificazione degli atti giudiziari. Parte della dottrina ritiene che gli indirizzi qui inseriti non sarebbero considerabili domicili digitali, in quanto il ReGInde non è citato all'art. 6 del CAD.¹¹⁷

Inoltre, i domicili digitali estratti dall'indice IPA e INI-PEC, sebbene possano essere utilizzati per le comunicazioni con le Pubbliche Amministrazioni e con i professionisti, non possono essere utilizzati per le notificazioni degli atti giudiziari, dovendosi a tal fine utilizzare gli

¹¹² Art. 6-*quater*, comma 2, CAD: «Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale è l'indirizzo inserito nell'elenco di cui all'articolo 6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis. Ai fini dell'inserimento dei domicili dei professionisti nel predetto elenco il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili all'AgID, tramite servizi informatici individuati nelle Linee guida, i relativi indirizzi già contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6-bis.»

¹¹³ Art. 6-*quater*, comma 1, CAD: «È fatta salva la facoltà del professionista, non iscritto in albi, registri o elenchi professionali di cui all'articolo 6-bis, di eleggere presso il presente Indice un domicilio digitale professionale e un domicilio digitale personale diverso dal primo.»

¹¹⁴ Art. 6-*quater*, comma 3, CAD: «AgID provvede al trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche contenuti nell'elenco di cui al presente articolo nell'ANPR.»

¹¹⁵ Art. 6-*quinquies*, comma 1, CAD: «La consultazione on-line degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-*ter* e 6-*quater* è consentita a chiunque senza necessità di autenticazione. Gli elenchi sono realizzati in formato aperto». L'INI-PEC è consultabile all'indirizzo <https://www.inipec.gov.it/>; l'IPA è consultabile all'indirizzo <https://www.indicepa.gov.it/>; l'INAD è consultabile all'indirizzo <https://domiciliodigitale.gov.it/>.

¹¹⁶ Istituito dall'art. 16 *ter*, comma 1, D.L. n. 179 del 2012.

¹¹⁷ G. SICCHIERO, op. cit., pp. 1025-1026. Tuttavia, si osserva che il già citato art. 16-*sexies*, rubricato *Domicilio digitale*, del D.L., 18 ottobre 2012, n. 179, comprende al suo interno il ReGIndE, e che in sede di legittimità la giurisprudenza chiamato *domicili digitali* gli indirizzi contenuti all'interno del ReGIndE (si veda la nota successiva).

indirizzi di posta elettronica indicati dal ReGIndE¹¹⁸, come confermato dalla giurisprudenza.¹¹⁹ Mentre gli indirizzi dei professionisti nel ReGIndE coincidono di norma con quelli nell'INI-PEC, le Pubbliche Amministrazioni hanno, invece, la possibilità di avere un indirizzo elettronico diverso per la notifica di atti giudiziari (quello indicato nel ReGIndE), rispetto a quello per le comunicazioni (indicato nell'IPA)¹²⁰. Inoltre, il ReGIndE non è accessibile a tutti – come, invece, accade per gli altri registri – ma solo da soggetti qualificati¹²¹, con la conseguenza che è più facile reperire un indirizzo elettronico per la notifica a un privato che per la pubblica amministrazione.¹²² Tale differenza di trattamento appare per parte della dottrina iniqua o problematica¹²³ e anche per questa ragione alcuni ritengono che il ReGIndE andrebbe eliminato.¹²⁴

¹¹⁸ B. BRUNELLI, *Gli indirizzi virtuali qualificati per le notificazioni telematiche secondo la Cassazione*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, n. 3, 2019, p. 1040; G. CARULLO, *Elezione del domicilio digitale per la ricezione di notifiche di atti giudiziari: dubbi in relazione alla diversa disciplina dettata per i privati e per le pubbliche amministrazioni*, in *Diritto processuale amministrativo*, n. 1, 2019, pp. 241 e ss.

¹¹⁹ Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 27/09/2019, n. 24160: «È invalida la notifica telematica di un ricorso per regolamento di competenza diretta ad un indirizzo di posta certificata estratto da INI-PEC, elenco da ritenersi non attendibile a seguito di Cass. n. 3709/2019, secondo cui, per una valida notifica tramite PEC, si deve estrarre l'indirizzo del destinatario solo dal pubblico elenco ReGIndE e non dal pubblico elenco INI-PEC; e ciò a prescindere dal fatto che la notifica ad un magistrato non può essere validamente effettuata, neppure sub specie di asserita domiciliazione elettiva, presso l'indirizzo di posta elettronica della Cancelleria dell'immigrazione o del protocollo del Tribunale di appartenenza, in quanto essi non sono in alcun modo riferibili al destinatario.» e «Nella pur farraginoso disciplina di settore, del resto, si rinvergono numerosi indizi che confermano l'esattezza dell'interpretazione già sposata dalle Sezioni Unite di questa Corte, fondata sulla sostanziale equipollenza tra le risultanze dei diversi registri, INI-PEC e Re.G.Ind.E.». Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 16/06/2022, n. 19351: «Il domicilio digitale previsto dall'art. 16-sexies del D.L. n. 179 del 2012, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., in L. n. 114 del 2014, corrisponde all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della Giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile - a seconda dei casi - alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INIPEC).» Conformi a tale orientamento Cass. civ., 8 febbraio 2019, n. 3709, Cass. n. 30139/2017 e Cass. civ., 25 maggio 2018, n. 13224.

¹²⁰ Il già citato art. 6-ter del CAD, infatti, prevede che l'IPA sia «da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti», e non anche per le notifiche processuali.

¹²¹ «L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati.». Art. 16, comma 12, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

¹²² Sul tema ampiamente G. CARULLO, 2019, p. 250-257.

¹²³ *Ibidem*; B. BRUNELLI, op. cit., p. 1040 e ss.; G. SICCHIERO, op. cit., p. 1036.

¹²⁴ G. CARULLO, 2019, p. 256-257.; G. SICCHIERO, op. cit., p. 1037.

CAPITOLO 3 - LE SFIDE DEL DOMICILIO DIGITALE

3.1 - Le differenze tra domicilio fisico e domicilio digitale

Il domicilio fisico e il domicilio digitale rappresentano due concetti che, sebbene entrambi legati all'identificazione di un luogo per la ricezione di comunicazioni giuridicamente rilevanti, differiscono sostanzialmente per applicazione ed hanno diverse implicazioni pratiche e giuridiche.

Il domicilio fisico è una nozione storicamente consolidata nel diritto civile; ai sensi dell'articolo 43 del Codice civile italiano, esso è «*il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi*». Questo luogo, sebbene coincida spesso con la residenza o con l'abitazione principale di una persona, può anche riferirsi a un ufficio o a un altro luogo fisico in cui il soggetto svolge attività rilevanti dal punto di vista economico o personale.¹²⁵

Il domicilio fisico ha, quindi, una connotazione territoriale e geografica: è un punto fisso nel mondo fisico che funge da centro di riferimento per la ricezione di tutti gli atti che hanno rilevanza giuridica, come notifiche di atti giudiziari, raccomandate, e altre comunicazioni ufficiali.

Il domicilio digitale, invece, è un concetto che è emerso con l'avvento della società dell'informazione e della digitalizzazione delle comunicazioni. Esso rappresenta un indirizzo elettronico certificato, come un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) o un altro indirizzo di posta elettronica certificata qualificata, presso il quale un soggetto riceve comunicazioni ufficiali in formato digitale.¹²⁶ A differenza del domicilio fisico, il domicilio digitale non è legato a un luogo geografico specifico, ma a uno spazio virtuale all'interno del quale il soggetto può essere raggiunto in modo sicuro e verificabile per la trasmissione di informazioni giuridicamente rilevanti.

La differenza principale tra il domicilio fisico e il domicilio digitale, che fa sorgere diverse problematiche, riguarda la loro natura e ubicazione. Infatti, il domicilio fisico rappresenta il legame tra una persona e un luogo fisico che può essere individuato attraverso un indirizzo. Ciò implica che per ricevere comunicazioni è necessario recarsi fisicamente in quel luogo e comporta, tra le altre cose, la necessità di notifiche cartacee e la possibilità di dover fare affidamento su intermediari (come i servizi postali) per la consegna dei documenti.

¹²⁵ *Supra*, cap. 1, par. 2.

¹²⁶ *Supra*, cap. 2, par. 3.

Il domicilio digitale, invece, è un concetto dinamico e virtuale. Esso permette al titolare di essere raggiungibile ovunque si trovi, purché abbia accesso a una connessione internet. Questo conferisce al domicilio digitale una flessibilità che il domicilio fisico non può offrire eliminando molte delle limitazioni associate alla necessità di presenza fisica, come i ritardi dovuti alla spedizione o la possibilità di mancate consegne.

L'assenza di un legame con un luogo fisico nel concetto di domicilio digitale complica il suo confronto con il domicilio tradizionale, il quale presuppone, talvolta, un domicilio fisicamente identificabile per produrre specifici effetti giuridici.

Infatti, se alcune norme fanno riferimento al domicilio per notifiche o comunicazioni, altre lo richiedono per effetti che dipendono dalla presenza di un luogo fisico.

È il caso, ad esempio, del «luogo dell'adempimento» di un'obbligazione, che coincide con il domicilio del creditore¹²⁷, oppure dell'«apertura della successione», la quale va effettuata presso l'ultimo domicilio del defunto.¹²⁸ In tali norme il Codice intende come “domicilio” un luogo necessariamente fisico, rendendo così evidente che il domicilio digitale non può avere rilevanza per tali effetti.¹²⁹

L'assenza del collegamento con un luogo fisico e la possibilità per la persona, dotata di una connessione internet, di poter accedere in qualunque momento al proprio domicilio digitale, fa sì che questo possa essere scelto in maniera totalmente arbitraria. A nulla rileva, infatti, la posizione fisica del server di posta elettronica o l'indirizzo che lo punta. L'indirizzo non è altro che una stringa di caratteri liberamente scelta dall'utente al momento della creazione della casella di posta, la quale potrà poi essere eletta come domicilio digitale.

Si osserva, dunque, che nel domicilio digitale viene meno il requisito oggettivo, presente, invece, nel domicilio fisico all'art. 43 del Codice civile, il quale richiede un effettivo stabilimento, *de facto*, degli affari e degli interessi da parte della persona in quel luogo.¹³⁰ Qualsiasi “luogo virtuale” è, invero, accessibile allo stesso modo e nello stesso tempo, a differenza di quanto avviene per un luogo fisico.

¹²⁷ Art. 1182, comma 3 e 4, Codice civile: «L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio. Negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.».

¹²⁸ Art. 456 Codice civile: «La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto».

¹²⁹ G. SICCHIERO, op. cit., pp. 1029-1030.

¹³⁰ In analogia a ciò che avviene per il domicilio speciale ex art. 47 Codice civile, il quale per essere eletto richiede solo la volontà della persona.

Per tale motivo, alcuni ritengono che il domicilio digitale speciale previsto all'art. 3-bis, comma 4-*quinquies*, del CAD, perda talvolta della *ratio* presente, invece, nel domicilio speciale previsto dall'art. 47 del Codice civile. In quanto il domicilio speciale tradizionale troverebbe la sua ragione di esistere nella possibilità, da parte di chi lo ha eletto, di poter raggiungere tale luogo più agevolmente. Ad esempio, chi lo elegge potrebbe trovarsi temporaneamente in un'altra città per «*determinati atti o affari*» e potrebbe voler ricevere lì le comunicazioni relative ad essi, non riuscendo a raggiungere il proprio domicilio generale comodamente e in tempi brevi. Contrariamente, tale esigenza non si può presentare nel domicilio digitale generale, in quanto questo sarebbe accessibile allo stesso modo e negli stessi luoghi di qualsiasi altro domicilio digitale. La semplice comodità dell'avere diverse caselle di posta per diversi atti o affari non sarebbe meritevole della stessa tutela prevista per l'accessibilità fisica.¹³¹

Tuttavia, il domicilio digitale generale per essere tale deve essere presente in pubblici registri, a differenza di quello fisico che non è soggetto a particolari pubblicità. Per tale motivo, non può essere un indirizzo di una persona terza, in quanto non è possibile che lo stesso domicilio digitale sia associato a più di una persona.¹³² Ciò, invece, può avvenire per il domicilio speciale digitale, il quale è eleggibile presso un domiciliatario terzo, proprio come avviene per quello fisico. Si osserva, pertanto, che senza l'istituto del domicilio digitale speciale sarebbe impossibile per una persona indicare come proprio domicilio digitale per «*determinati atti, procedimenti o affari*» l'indirizzo di posta elettronica di un professionista come, ad esempio, quello di un avvocato, mettendo così in luce una possibile *ratio* di tale istituto.

Il tema della *ratio* di avere diversi domicili digitali speciali per diversi affari e della meritevolezza di tutela di tale esigenza ben si collega con quello della pluralità di domicili digitali. Sebbene sia pacifico, infatti, che una persona non possa avere più di un domicilio fisico generale, non è altrettanto pacifica l'unicità del domicilio speciale generale.

Come visto in precedenza, difatti, il CAD prevede all'art. 6-*quater*, la possibilità per i professionisti che hanno l'obbligo di domicilio digitale di eleggerne uno diverso personale (e viceversa). Si specifica che nel caso in cui il professionista non voglia eleggere un diverso domicilio digitale personale, il domicilio digitale professionale è valido anche per gli affari personali, in quanto viene inserito, oltre che nell'INI-PEC, anche nell'INAD.¹³³ Una persona

¹³¹ *Ibidem*, p. 1034 e p. 1041.

¹³² AgID, *Linee guida dell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese*, versione 1.0, 15 settembre 2021, cap. 2.3, prevede che sia vietato eleggere un indirizzo PEC o un recapito elettronico certificato qualificato di cui non si è proprietari come proprio domicilio digitale.

¹³³ Tale disposizione, derivante dall'art. 6 e 6-*quater* del CAD, e dalle linee guida AgID del 15 settembre 2021 e successive modifiche già citate, è stata introdotta a seguito della Riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150

potrebbe, dunque, avere due domicili digitali distinti: uno “professionale” e uno “personale”.¹³⁴ Tale pluralità appare in contrasto con l’unicità del domicilio fisico e risulta problematica. Innanzitutto, potrebbe essere difficile, se non impossibile, distinguere se una questione sia “personale” o “professionale”. Inoltre, il proprietario di un domicilio digitale ha «l’obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio digitale» ed è, dunque, tenuto a consultarlo spesso e in egual modo, sia che sia personale sia che sia professionale, e ogni comunicazione giunta ad uno di essi si presumerebbe così conosciuta *ex art.* 1335 del Codice civile. Inoltre, il proprietario dei diversi domicili digitali per determinare se una comunicazione è personale o professionale dovrebbe in ogni caso aprirla e leggerla e pertanto venirne a conoscenza. Per tali motivi, alcuni reputano che una comunicazione personale giunta ad un domicilio digitale professionale, o viceversa, non possa essere nulla.¹³⁵ Infine, nonostante il domicilio digitale professionale e personale sarebbero entrambi domicili “generali” in quanto entrambi iscritti in pubblici registri¹³⁶, si potrebbe affermare che, ad esempio, quello professionale possa essere considerato come “speciale” rispetto a quello personale “generale”, giustificando così la pluralità di domicili. Nonostante ciò, si evidenzia nuovamente che secondo la nozione tradizionale di domicilio, il domicilio speciale è sempre concorrente rispetto al domicilio generale, a meno che l’esclusività dello stesso sia espressamente prevista dalla legge o pattuita dalle parti in un contratto.¹³⁷ I domicili digitali professionali e personali, invece, sono sempre eletti in modo unilaterale dai soggetti, specificando il diverso indirizzo personale o professionale all’interno dell’INAD. Per questo motivo non dovrebbero essere tra loro esclusivi ma concorrenti e non potrebbe essere nulla una comunicazione che giunga al domicilio personale in luogo di quello professionale.¹³⁸

Tuttavia, questa interpretazione della dottrina non trova riscontro nel sito web dell’INAD, il quale nella sezione FAQ specifica: «*Nel caso in cui le comunicazioni legate alla tua persona giungano sul tuo domicilio iscritto in INI-PEC*», cioè quello professionale, «*oppure le comunicazioni legate alla tua attività professionale giungano sul tuo indirizzo iscritto in*

attuativo della L. 27 settembre 2021 n. 134) ed ha sanato alcuni dubbi, anche giurisprudenziali, in merito alla validità delle comunicazioni personali ai domicili digitali professionali iscritti, prima della riforma, solo nell’INI-PEC.

¹³⁴ Cfr B. BRUNELLI, *Le notificazioni civili nella riforma Cartabia*, Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, n. 1, 2024, pp. 191-193.

¹³⁵ G. SICCHIERO, *op. cit.*, pp. 1037 ss.

¹³⁶ Entrambi sono presenti e consultabili all’interno dell’INAD. I domicili digitali dei professionisti presenti nell’INI-PEC infatti confluiscono automaticamente nell’INAD, come visto *supra*, capitolo 2, par. 3.

¹³⁷ Art. 141, comma 2, Codice di procedura civile. Vedi *supra*, capitolo 1, par. 3.

¹³⁸ G. SICCHIERO, *op. cit.*, p. 1041.

INAD», ovverosia quello personale, «*tali comunicazioni non avranno efficacia.*». Il tema rimane, dunque, ancora aperto.¹³⁹

Un'altra problematica relativa alla pluralità di domicili riguarda la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di possedere più di un domicilio digitale. In particolare, esse eleggono un domicilio digitale da inserire nel registro IPA valido «*per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti*»¹⁴⁰ ma, in aggiunta a questo, comunicano al Ministero della giustizia un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nel ReGIndE «*a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni*» processuali.¹⁴¹ Dunque, le Pubbliche Amministrazioni possono essere in possesso di due indirizzi diversi, uno per gli atti sostanziali ed uno per quelli processuali, che sono mutualmente esclusivi, implicando la nullità di un atto processuale che giunga al domicilio digitale della PA estratto dal'IPA e che non corrisponda all'indirizzo contenuto nel ReGIndE, come confermato dalla giurisprudenza.¹⁴² Tali problematiche, relative alla non unicità del domicilio digitale, rischiano di minare la certezza delle comunicazioni telematiche e di ostacolarle, in contrasto con gli obiettivi del Regolamento UE eIDAS.¹⁴³

Un altro terreno di confronto tra il domicilio digitale e quello fisico riguarda la possibilità di essere sprovvisti di un domicilio digitale. Come si è visto in precedenza, si discute in dottrina se si possa essere sprovvisti di un domicilio fisico o meno.¹⁴⁴ È, invece, attualmente possibile essere sprovvisti del domicilio digitale per i soggetti che non sono tenuti ad eleggerne uno, non potendone individuare uno *de facto* come potrebbe accadere per quello fisico ed essendo necessaria l'intenzione del soggetto di eleggerne uno. Non tutti i soggetti che hanno l'obbligo di possederne uno, invece, possono esserne sprovvisti.¹⁴⁵ In particolar modo, le imprese

¹³⁹ Cfr *ibidem* e B. BRUNELLI, 2024, p. 192-193.

¹⁴⁰ Art. 6-ter, comma 1, CAD.

¹⁴¹ Art. 16, comma 12, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

¹⁴² Si veda *supra* cap. 2, a chiusura del par. 3 e sentenze citate; G. SICCHIERO, op. cit., p. 1028 e p. 1034; Cfr B. BRUNELLI, 2019; Cfr G. CARULLO, op. cit.

¹⁴³ G. SICCHIERO, op. cit., p. 1037. Regolamento UE 23 luglio 2024, n. 910 (eIDAS), nelle considerazioni al punto 1: «*Instaurare la fiducia negli ambienti online è fondamentale per lo sviluppo economico e sociale. La mancanza di fiducia, dovuta in particolare a una percepita assenza di certezza giuridica, scoraggia i consumatori, le imprese e le autorità pubbliche dall'effettuare transazioni per via elettronica e dall'adottare nuovi servizi.*»

¹⁴⁴ *Supra*, cap. 1, par. 2. Sostengono che non si possa essere sprovvisti di domicilio FORCHIELLI, op. cit; RUSSO, *Del domicilio*, in *Commentario al codice civile* diretto da D'AMELIO e FINZI, I, Firenze, 1940, p. 187, cit in *ibidem*; FERRARA, op. cit., p. 557 s., cit. in *ibidem*. *Contra*, TEDESCHI, op. cit., p. 195, cit in *ibidem*.; COSTANZA, op. cit., p 1, cit. in BONILINI et al., op. cit.; ESU, p. 366 cit. in *ibidem*.; G. SICCHIERO, op. cit.

¹⁴⁵ Cfr G. SICCHIERO, op. cit., p. 1031, che prima delle modifiche apportate dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 al D.L. 29 novembre 2008 n. 185, sosteneva che si potesse essere privi di domicilio digitale in quanto non esistevano disposizioni che ne assegnassero uno ai soggetti che erano obbligati a possederlo.

costituite in forma societaria, alle quali viene assegnato un domicilio digitale d'ufficio in caso di mancata elezione, così come previsto da settembre 2020 dall'art. 16 comma 6-*bis* del D.L. n. 185/2008. In particolare, è interessante notare come in questo caso il domicilio digitale assegnato non sia un indirizzo di posta elettronica, bensì uno spazio virtuale all'interno del «*cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio*».¹⁴⁶ ¹⁴⁷ Non esiste, invece, un meccanismo simile di assegnazione automatica del domicilio digitale ai professionisti iscritti in albi ed elenchi che hanno l'obbligo di eleggerne uno.

Inoltre, per i soggetti che non hanno l'obbligo di elezione si presume che anche questi potrebbero presto doversene munire. Infatti, il comma 3-*bis* dell'art. 3 del CAD prevede che tramite apposito decreto verrà stabilita «*la data a decorrere dalla quale le comunicazioni tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e coloro che non hanno provveduto a eleggere un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis, avvengono esclusivamente in forma elettronica*», e che verranno «*determinate le modalità con le quali ai predetti soggetti è attribuito un domicilio digitale*» o modalità alternative per consegnare i documenti a coloro che non ne hanno accesso. Tale disposizione sembra prevedere l'obbligatorietà e l'assegnazione automatica del domicilio digitale per tutti, salvo eccezioni, nel prossimo futuro.

Infine, il domicilio digitale può essere perso in diversi casi: per volontà di chi non ha l'obbligo di eleggerlo, cancellandolo dall'INAD; per decadenza dell'obbligo, come la cessazione dell'attività professionale; d'ufficio, in caso di mancato rinnovo della casella di posta certificata o se questa è inibita alla ricezione; infine, d'ufficio o su richiesta dell'erede in caso di decesso del titolare.¹⁴⁸

¹⁴⁶ Art. 16, comma 6-*bis*, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2: [...] «*Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6-ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580*».

¹⁴⁷ Cfr B. BRUNELLI, *Le notificazioni civili nella riforma Cartabia*, Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, n. 1, 2024, p. 191.

¹⁴⁸ Art. 3-*bis*, comma 1-*quater*, CAD: [...] «*sono definite le modalità di gestione e di aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 6-*quater* anche nei casi di decesso del titolare del domicilio digitale eletto o di impossibilità sopravvenuta di avvalersi del domicilio*»; AgID, *Linee guida dell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese*, versione 1.0, 15 settembre 2021, cap. 2.3.1 e cap. 5. Cfr G. SICCHIERO, op. cit., p. 1031.

Concludendo, la parola “domicilio” nella nozione di domicilio digitale potrebbe apparire come fuorviante se si confronta alla nozione civilistica di domicilio. Nel domicilio digitale manca, infatti, il collegamento tra la persona ed il luogo fisico che giustifica spesso gli effetti e la *ratio* di alcuni istituti relativi al domicilio tradizionale.

Per tale motivo, alcuni preferiscono intendere il domicilio digitale più come un “indirizzo” digitale, essendo il lemma “domicilio” inteso in modo completamente nuovo rispetto a quello del Codice civile e avendo poco a che fare con quest’ultimo.¹⁴⁹

3.2 - Il domicilio digitale nelle notificazioni e le novità della riforma Cartabia

Le notificazioni rappresentano un elemento cardine dei processi giuridici, essendo lo strumento attraverso il quale le parti vengono a conoscenza di atti o notizie che li riguardano.¹⁵⁰

La notificazione può meglio essere definita come un procedimento, sviluppato in più fasi, attraverso cui il soggetto destinatario viene messo nelle condizioni di disporre dell’oggetto notificato, in modo di poterne venire a conoscenza.¹⁵¹ È onere del destinatario quello di prendere effettiva conoscenza dell’oggetto notificato, in quanto questo si presume da esso conosciuto al termine del procedimento di notificazione, ossia al suo perfezionamento, producendo l’effetto di “conoscenza legale”.¹⁵²

Il procedimento notificativo si conclude, dunque, prima dell’effettiva presa di conoscenza da parte del destinatario, essendo sufficiente l’idonea messa a disposizione di tale oggetto. Lo scopo del procedimento è, dunque, l’effettiva conoscenza dell’oggetto. Tuttavia, il risultato può essere di fatto diverso. Se la notificazione è correttamente eseguita questa produce i relativi effetti nel momento in cui questa è perfezionata, a prescindere dal reale raggiungimento dello scopo.

Il divario tra il raggiungimento dello scopo e la produzione degli effetti è giustificato in quanto, altrimenti, il primo dipenderebbe interamente dalla volontà del destinatario, il quale si dovrebbe porre in un atteggiamento cooperante tale da poter venire a conoscenza

¹⁴⁹ G. SICCHIERO, *ibidem*, p 1029 e 1048.

¹⁵⁰ F. CAROLEO, *Le comunicazioni e le notificazioni*, in *Compendio di diritto processuale civile*, XII, Neldiritto editore, 2024, p. 159.

¹⁵¹ C. PUNZI, *Notificazione (dir. proc. civ.)*, in *Enciclopedia del diritto*, Vol. XXVIII, 1978, Giuffré, Milano, p.645.; ANDRIOLI, *Commento al Codice di procedura civile*, I, Napoli, 1957, p. 385 cit in *ibidem*; MINOLI, *Le notificazioni nel processo civile*, Milano, 1938, p. 47 cit. in *ibidem*; MARTINETTO, *Notificazione (Diritto processuale civile)*, in *Nss.D.I.*, IX, 1965, p. 396 cit. in *ibidem*.

¹⁵² F. CAROLEO, *op. cit.*, pp. 159-160.; C. PUNZI, *op. cit.*, pp. 645-646.

dell'oggetto.¹⁵³ Tuttavia, non è sempre suo interesse che gli effetti della notificazione siano prodotti e, pertanto, ciò non avverrebbe in molti casi.

Al contrario, se la notificazione non viene eseguita correttamente, l'atto notificato si presume non conosciuto dal destinatario, a prescindere dall'effettiva conoscenza dello stesso.¹⁵⁴

A causa della delicatezza del procedimento di notificazione e delle garanzie stabilite dalla legge a tutela del destinatario, il tema delle notifiche è molto dibattuto. Infatti, si stima che, se non un terzo, almeno il 10 o il 15% delle pronunce di legittimità da parte della Corte di cassazione, riguardano le notifiche.¹⁵⁵

La disciplina sulle notificazioni è, inoltre, in continua evoluzione, dovendo stare al passo con le nuove tecnologie, con l'introduzione dei processi telematici e della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.¹⁵⁶

Le notificazioni consentite attraverso i metodi tradizionali o ordinari¹⁵⁷ sono, per volere del legislatore, sempre meno, in favore dell'utilizzo delle tecnologie digitali. In particolare, riveste un ruolo centrale l'utilizzo della posta elettronica certificata e del recapito elettronico certificato qualificato per le notificazioni presso i domicili digitali.

Alcune rilevanti novità all'interno della disciplina delle notificazioni sono state introdotte con la cosiddetta riforma Cartabia.¹⁵⁸ La legge delega della riforma aveva tra i suoi obiettivi: l'aumento delle ipotesi di obbligatorietà dell'utilizzo della notifica telematica; l'introduzione di meccanismi che risolvono alcuni dubbi sorti dalla dottrina e dalla giurisprudenza in merito ad alcune fattispecie, come la casella PEC piena; infine, la semplificazione di disposizioni in materia di notificazioni da parte dell'ufficiale giudiziario, in modo da incentivare l'utilizzo di strumenti telematici.¹⁵⁹

¹⁵³ *Ibidem.*

¹⁵⁴ F. CAROLEO, op. cit., pp. 159-160.

¹⁵⁵ B. BRUNELLI, 2024, p. 175.

¹⁵⁶ *Supra*, cap. 2, par. 1.

¹⁵⁷ La normativa stessa utilizza il termine «*modalità ordinarie*» per riferirsi alla notificazione tradizionale, ossia senza l'utilizzo di strumenti telematici.

¹⁵⁸ L. delega 26 novembre 2021, n. 206 attuata dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

¹⁵⁹ Art. 1, comma 20, L. delega 26 novembre 2021, n. 206: «*sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:*

a) *prevedere, quando il destinatario della notificazione è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale [...] che la notificazione degli atti in materia civile e stragiudiziale sia eseguita dall'avvocato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata [...]*

b) *prevedere che, quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non sia possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'avvocato provveda alla notificazione esclusivamente mediante inserimento, a spese del richiedente, nell'area web riservata di cui all'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che la notificazione si abbia per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento e che, solo quando la notificazione*

Sebbene molti degli obiettivi siano stati attesi dal legislatore delegato, la disciplina delle notifiche non è stata resa organica, come, invece, sperava la dottrina¹⁶⁰, risultando ancora frammentata e disomogenea.

La materia delle notificazioni è, infatti, distribuita tra diverse normative: il Codice di procedura civile, in particolare l'art. 137, il quale contiene la disciplina generale delle notifiche; la legge n. 53/1994, che disciplina le notifiche da parte degli avvocati; la legge 179/2012, la quale ha istituito il ReGIndE e che all'art. 16-ter definisce i pubblici elenchi da utilizzare per le notifiche processuali; alcune norme nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile; infine, il Codice dell'amministrazione digitale, il quale definisce i concetti giuridici fondamentali del processo telematico nonché il domicilio digitale e i pubblici registri.¹⁶¹ La riforma Cartabia ha agito, dunque, su più *corpus* normativi, non riuscendo ad unificare la disciplina delle notifiche in un unico *corpus*.

La novità principale della riforma Cartabia, attuata dal D.Lgs. 149/2022, è l'obbligo, da parte dell'avvocato e dell'ufficiale giudiziario, di notificare ai soggetti dotati di domicilio digitale tramite PEC o SERCQ¹⁶² e non tramite notifica ordinaria. Tale obbligo sussiste, in particolare, per quei soggetti che sono tenuti a dotarsi di domicilio digitale risultante dall'INI-PEC¹⁶³, e per coloro che, seppur non tenuti, ne hanno eletto uno inserendolo all'interno dell'INAD.¹⁶⁴ Per le

non sia possibile o non abbia esito positivo per cause non imputabili al destinatario, la notificazione si esegua con le modalità ordinarie;

c) prevedere che, quando la notificazione deve essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata o mediante inserimento nell'area web riservata, sia vietato all'ufficiale giudiziario eseguire, su richiesta di un avvocato, notificazioni di atti in materia civile e stragiudiziale, salvo che l'avvocato richiedente dichiari che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario;

d) adottare misure di semplificazione del procedimento di notificazione nei casi in cui la stessa è effettuata dall'ufficiale giudiziario, al fine di agevolare l'uso di strumenti informatici e telematici.»

¹⁶⁰ B. BRUNELLI, 2024, p. 180.

¹⁶¹ *Ibidem*, pp. 180-182; Cfr I. FEDELE, op. cit.

¹⁶² Servizio Elettronico di Recapito Certificato Qualificato.

¹⁶³ Sono i professionisti iscritti ad albi o elenchi e le imprese costituite in forma societaria.

¹⁶⁴ Per gli avvocati: art. 16-ter, comma 1, L. 21 gennaio 1994, n. 53: «L'avvocato esegue la notificazione degli atti giudiziari in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato quando il destinatario:

a) è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi;

b) ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo decreto.»

Per gli ufficiali giudiziari: art. 149-bis, comma 1, c.p.c.: «L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi

Pubbliche Amministrazioni, invece, è fatto obbligo di notificare atti processuali agli indirizzi risultanti dal ReGIndE, o, in mancanza, ai domicili digitali risultanti dall'IPA.¹⁶⁵ Si tratta di una grande novità, in quanto, prima della riforma, la notifica telematica era solo una facoltà.¹⁶⁶ La riforma Cartabia ha disposto tali novità modificando l'art. 137 del c.p.c., in particolare, al comma 2 ha aggiunto «*o l'avvocato*», per indicare che anch'esso, oltre all'ufficiale giudiziario «*esegue la notificazione*». Ha inserito al riguardo, il comma 6, il quale dispone che «*l'avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge.*» riferendosi alla legge 53/1994. Infine, ha aggiunto il comma successivo, il quale specifica i casi in cui l'avvocato può richiedere la notifica all'ufficiale giudiziario. In particolare, l'avvocato ha l'obbligo di effettuare egli stesso la notificazione telematica qualora prevista. Solo in caso di impossibilità, per cause non imputabili al destinatario o perché il destinatario non è dotato di domicilio digitale, egli può richiedere la notifica all'ufficiale giudiziario. Tale richiesta assume, dunque, un ruolo residuale.¹⁶⁷

Il legislatore delegato ha, inoltre, aggiunto al c.p.c. l'art. 149-*bis* per specificare i casi, precedentemente affrontati, in cui l'ufficiale giudiziario deve utilizzare la notifica telematica. Gli stessi casi vengono inseriti, per le notifiche eseguite dall'avvocato, all'art. 3-*ter*, comma 1, della citata legge 53/1994.¹⁶⁸

Ancora, la riforma Cartabia ha regolato le conseguenze della mancata consegna del messaggio PEC o SERCQ, sia per cause imputabili al destinatario, che per cause non imputabili. Sono cause imputabili al destinatario, ad esempio, il mancato rinnovo della casella PEC, oppure la

dell'articolo 3-*bis*, comma 1-*bis*, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»

¹⁶⁵ Art. 3-*bis*, comma 1-*bis*, L. 21 gennaio 1994, n. 53: [...] «*in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-*ter*, comma 1-*ter*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.*». Tale art. 16-*ter*, al comma 1-*ter*, specifica che, in caso di mancata indicazione di un indirizzo nel RegIndE da parte della PA, la notificazione di atti processuali è correttamente eseguita al domicilio digitale della PA presente all'interno dell'IPA. Per un approfondimento sui registri si rimanda *supra* cap. 2, par. 3.

¹⁶⁶ B. BRUNELLI, 2024, p. 177. POLI, *La riforma del processo digitale: notificazioni e depositi*, in *La riforma del processo civile*, a cura di Dalfino, in Foro it., Gli speciali, 4/2022, c. 13 ss. cit in *ibidem*; CARRATTA, *Le riforme del processo civile*, Torino, 2023, p. 27 ss. cit in *ibidem*; LUISO, *Il nuovo processo. Commentario breve agli articoli riformati del codice di procedura civile*, Milano, 2023, p. 41 ss. cit in *ibidem*; CECHELLA, *Il processo telematico*, in *Il processo civile dopo la riforma*, a cura di Cecchella, Bologna, 2023, p. 71 ss. cit in *ibidem*; MANCUSO, *Atti processuali, udienze, notifiche*, in *Il processo civile dopo la riforma Cartabia*, a cura di Didone e De Santis, Milano, 2023, p. 87 ss. cit in *ibidem*; BERTOLDI, *Atti e notificazioni*, in *La riforma Cartabia del processo civile*, a cura di Tiscini, Pisa, 2023, p. 99 ss. cit in *ibidem*.

¹⁶⁷ Art. 137, comma 7, Codice di procedura civile: «*L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione*». B. BRUNELLI, 2024, pp. 183-184.

¹⁶⁸ Si vedano le note precedenti per il testo del disposto normativo.

casella PEC piena, tematica che era stata oggetto di dibattito nella dottrina e nella giurisprudenza.¹⁶⁹ Sono cause non imputabili al destinatario, ad esempio, malfunzionamenti dei sistemi PEC o del gestore. Al comma 2, del nuovo art. 3-ter, L. 53/1994, sono previste entrambe le ipotesi: *«Quando per causa imputabile al destinatario la notificazione a mezzo di»* PEC o SERCQ *«non è possibile o non ha esito positivo: a) se il destinatario è un'impresa o un professionista iscritto nell'indice INI-PEC»*, ossia se è un soggetto che è obbligato ad avere un domicilio digitale *«l'avvocato esegue la notificazione mediante inserimento a spese del richiedente nell'area web riservata prevista dall'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14»* [...] *«la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento»*.¹⁷⁰ Si potrebbe paragonare questo meccanismo alla giacenza della posta tradizionale, la quale si considera eseguita dopo un certo termine anche se non è ritirata.

Inoltre, lo stesso comma prevede che *«b) se il destinatario è una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale di cui all'articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'avvocato esegue la notificazione con le modalità ordinarie»*. Tale differenza di trattamento tra le due tipologie di soggetti, ossia tra i primi che hanno l'obbligo di domicilio digitale e i secondi che lo hanno eletto volontariamente, si discosta dalle richieste della legge delega ordinaria. A tal proposito il legislatore delegato ha spiegato nella relazione illustrativa del D.Lgs. che è stato *«ritenuto preferibile, sia pur a costo di un leggero discostamento dal principio di delega, prevedere che in questi casi la notifica avvenga nelle forme ordinarie, in considerazione della particolare delicatezza del procedimento notificatorio, che deve tendere ad assicurare quanto più possibile che il destinatario abbia effettiva conoscenza dell'atto»*. Pertanto, si è scelto, in questa fase di transizione digitale, di tutelare il soggetto che ha eletto il domicilio digitale volontariamente, prevedendo la notifica ordinaria, anche se per causa a lui imputabile, per fare in modo che egli venga, con più probabilità, ad effettiva conoscenza del'atto notificato.¹⁷¹

Inoltre, si osserva che non è, invece, prevista una casistica specifica per le Pubbliche Amministrazioni, le quali, seppur obbligate ad avere un domicilio digitale, non rientrano nella fattispecie della lettera a) del comma 2 in parola, in quanto non iscritte nell'INI-PEC. Per

¹⁶⁹ Si veda ad esempio G. SICCHIERO, op. cit., pp. 1031 ss.

¹⁷⁰ F. BARTOLINI, *La riforma del processo civile*, LaTribuna, 2022, pp. 8-9.

¹⁷¹ B. BRUNELLI, 2024, p. 195.

questo motivo, l'avvocato che non riesca a notificare alla PA per causa ad essa imputabile, potrà validamente ricorrere all'ufficiale giudiziario per la notifica ordinaria.¹⁷²

Infine, in caso di mancata notifica per cause non imputabili al destinatario, la riforma Cartabia ha previsto che si proceda con la notifica ordinaria.^{173 174}

Tuttavia, l'area web per i professionisti e le imprese prevista dall'art. 3-ter della legge 53/1994 non è ancora stata attivata. Per questo motivo è stata sospesa fino al 31 dicembre 2024 l'efficacia dell'art. 3-ter, comma 2 e 3, della legge 53/1994 ed è stato disposto che *«fino a tale data, quando la notificazione»* [...] *«non è possibile o non ha esito positivo, essa è eseguita con le modalità ordinarie e si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione della notificazione dallo stesso inviata mediante posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato»*.¹⁷⁵

Un'ultima novità della riforma Cartabia riguarda il tempo delle notificazioni di cui all'art. 147 del Codice di procedura civile. Tale articolo, cristallizzando una sentenza della Corte costituzionale¹⁷⁶, prevede ora che le notificazioni a mezzo PEC o SERCQ *«si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna.»*; infine *«se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7»*. Viene così scinto il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario.¹⁷⁷

¹⁷² *Ibidem*.

¹⁷³ Così è previsto dall'art. 3-ter, comma 3, L. 21 gennaio 1994, n. 53: *«Quando per causa non imputabile al destinatario la notificazione di cui al comma 1 non è possibile o non ha esito positivo, si esegue con le modalità ordinarie.»*

¹⁷⁴ I. FEDELE, A. CIRIELLO, 5. *Il processo civile telematico nella riforma*, in *Ciclo di webinar a cura del Comitato direttivo del Consiglio Superiore della Magistratura* del 9 febbraio 2023, YouTube, Scuola Superiore della Magistratura, 10 febbraio 2023, <https://youtu.be/OiWN7oojYLk> [01:19:17]

¹⁷⁵ Inizialmente previsto fino al 31 dicembre 2023 dell'art. 4-ter del D.L. 10 maggio 2023, n. 51, convertito con la L. 3 luglio 2023, n. 87 è stato prorogato al 31 dicembre 2024 dall'art. 11 del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con la L. 23 febbraio 2024, n. 18. Cfr B. BRUNELLI, 2024, p. 196.

¹⁷⁶ Sentenza della Corte Cost. 9 aprile 2019, n. 75.

¹⁷⁷ B. BRUNELLI, 2024, pp. 187-188.; F. BARTOLINI, op. cit., p. 9.

CONCLUSIONE

Il domicilio digitale rappresenta una trasformazione significativa nel panorama giuridico italiano e riveste un ruolo centrale nel processo di digitalizzazione delle istituzioni.

Esso nasce dall'esigenza di garantire comunicazioni ufficiali tra soggetti le quali, pur richiedendo un elevato grado di certezza e sicurezza, devono essere anche rapide e semplici. Inoltre, l'evolversi della società ha reso gli spostamenti degli individui più facili e frequenti, aumentando la necessità di un sistema di comunicazione altrettanto flessibile.

Tuttavia, l'analisi svolta evidenzia come la natura giuridica del domicilio digitale presenti alcune criticità, in particolare riguardo al suo inquadramento rispetto al concetto di domicilio tradizionale.

A questo proposito, è evidente come il termine domicilio non possa essere inteso nel senso classico previsto dal Codice civile, bensì vada interpretato in un'accezione nuova, ossia come un luogo virtuale personale, accessibile da qualunque posizione geografica, in cui ricevere e consultare tutte le comunicazioni ufficiali.

Inizialmente, tale luogo virtuale era identificabile in un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), ma con il tempo i luoghi idonei ad essere considerati domicilio digitale si sono ampliati, comprendendo, ad esempio, aree web personali specifiche o il recapito elettronico qualificato certificato, in linea con la normativa internazionale.

Infatti, come avvenuto per altri strumenti legati alla cittadinanza digitale, il concetto di domicilio digitale è stato modificato per essere conforme ai requisiti del regolamento europeo eIDAS, il quale permetterà, in un futuro prossimo, una compatibilità tecnico-giuridica di tali strumenti anche con gli altri paesi dell'Unione Europea, ampliandone così la sfera di utilizzo.

Il domicilio digitale sta progressivamente sostituendo il domicilio fisico per quanto riguarda la ricezione di notifiche e comunicazioni, riducendo quest'ultimo a una funzione residuale.

Ciononostante, il domicilio fisico non potrà mai essere completamente sostituito dal domicilio digitale, poiché alcune norme fondamentali, che fanno riferimento al domicilio, non possono prescindere da un luogo fisico, come, ad esempio, il luogo dell'adempimento di un'obbligazione. Il domicilio digitale può dunque costituire un valido strumento giuridico per sostituire solo alcune delle funzioni tradizionalmente attribuite al domicilio fisico.

Il domicilio digitale, inoltre, presenta ancora alcune questioni aperte a cui il legislatore dovrà rispondere. Tra queste vi è la pluralità dei domicili, i quali possono essere distinti in professionali o personali per alcuni soggetti, oppure in sostanziali o processuali per le Pubbliche Amministrazione. Tale pluralità solleva questioni critiche riguardo alla certezza

delle comunicazioni indirizzate ai domicili digitali, poiché aumenta il rischio che queste risultino inefficaci.

La riforma Cartabia ha cercato di rafforzare l'uso del domicilio digitale nelle notificazioni, ma ha lasciato alcune disparità di trattamento. In particolare, il meccanismo che disciplina le notificazioni non perfezionate per cause imputabili al destinatario, crea una distinzione tra chi è obbligato a possedere un domicilio digitale, per il quale continua la notifica continua ad avvenire in modalità telematica, e chi lo ha eletto volontariamente o le Pubbliche Amministrazioni, per i quali si ricorre invece alla notifica ordinaria.

Tale differenza di trattamento riflette una transizione digitale ancora incompleta, che potrà progredire solo riducendo il divario digitale, ancora significativo nel nostro paese. Sebbene strumenti come il domicilio digitale offrano una maggiore efficienza, non tutti i cittadini dispongono delle competenze adeguate per utilizzarli correttamente. Un'implementazione troppo rapida rischierebbe di escludere una parte della popolazione, soprattutto le fasce più vulnerabili, che potrebbero trovarsi impreparate.

Il legislatore dovrà tenere conto del divario digitale se vorrà rendere obbligatorio per tutti il domicilio digitale, prevedendo, eventualmente, alcune eccezioni per i soggetti più anziani o vulnerabili, oltre a garantirne la gratuità, dal momento che ne viene imposto l'utilizzo.

Inoltre, il legislatore dovrebbe rivedere l'organizzazione delle disposizioni in materia di notificazioni, adottando un approccio più unitario e organico.

Il percorso verso una piena digitalizzazione, dunque, rimane ancora lungo e richiederà una progressiva evoluzione normativa, capace di rispondere alle esigenze della società e di colmare le lacune giuridiche. Infine, dovrà garantire l'accesso a tutti, affinché nessun cittadino venga lasciato indietro.

BIBLIOGRAFIA

ANDRIOLI, *Commento al Codice di procedura civile*, I, Napoli, 1957, p. 385 cit. in PUNZI C., *Notificazione (dir. proc. civ.)*, in *Enciclopedia del diritto*, Vol. XXVIII, 1978, Giuffrè, Milano;

MINOLI, *Le notificazioni nel processo civile*, Milano, 1938, p. 47 cit. in PUNZI C., *Notificazione (dir. proc. civ.)*, in *Enciclopedia del diritto*, Vol. XXVIII, 1978, Giuffrè, Milano;

BARTOLINI F., *La riforma del processo civile*, LaTribuna, 2022, pp. 8-9

BERTOLDI, *Atti e notificazioni*, in *La riforma Cartabia del processo civile*, a cura di Tiscini, Pisa, 2023, p. 99 ss. cit. in BRUNELLI B., *Le notificazioni civili nella riforma Cartabia*, *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, n. 1, 2024;

BIANCA, *Diritto civile*, II, Milano, 1981, p. 244. vol V. cit. in BONILINI, CONFORTINI, e GRANELLI, 2012. *Titolo III. Del domicilio e della residenza*. In *Codice civile commentato*, pp. 125–134. UTET Giuridica;

BIANCHI, *Codice civile italiano*, IV, Torino, 1899, p. 268, n. 90, cit. in P. FORCHIELLI, *Domicilio, residenza e dimora (dir. priv.)*, XIII, in *Enciclopedia del Diritto*, Milano, Giuffrè, 1964;

BONILINI, CONFORTINI, e GRANELLI, 2012. *Titolo III. Del domicilio e della residenza*. In *Codice civile commentato*, pp. 125–134. UTET Giuridica;

BRUNELLI B., *Gli indirizzi virtuali qualificati per le notificazioni telematiche secondo la Cassazione*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, n. 3, 2019;

BRUNELLI B., *Le notificazioni civili nella riforma Cartabia*, *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, n. 1, 2024.

BURDESE A., *Domicilio (dir. rom.)*, XIII, in *Enciclopedia del Diritto*, Milano, Giuffrè, 1964;

CANDIAN, *Domicilio, residenza, dimora*, VII, in *Digesto civ.*, Torino, 1991, p. 116-119 cit. in BONILINI, CONFORTINI, e GRANELLI, 2012. *Titolo III. Del domicilio e della residenza*. In *Codice civile commentato*, pp. 125–134. UTET Giuridica;

CARNELUTTI F., *Note critiche intorno ai concetti di domicilio, residenza e dimora nel diritto positivo italiano*, in *Studi di diritto civile*, Roma, 1916, cit. in P. FORCHIELLI, *Domicilio, residenza e dimora (dir. priv.)*, XIII, in *Enciclopedia del Diritto*, Milano, Giuffrè, 1964;

CARNEVALI D., *Great Success that Was on the Brink of Failure: The Case of a Techno-Legal Assemblage in the "Civil Trial On-Line" System in Italy*, in *European Quarterly of Political Attitudes and Mentalities*, vol. 8, n. 2, pp. 21-35;

CAROLEO F., *Le comunicazioni e le notificazioni*, in *Compendio di diritto processuale civile*, XII, Neldiritto editore, 2024;

CARRATTA, *Le riforme del processo civile*, Torino, 2023, p. 27 ss. cit. in BRUNELLI B., *Le notificazioni civili nella riforma Cartabia*, *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, n. 1, 2024;

CARULLO G., *Elezione del domicilio digitale per la ricezione di notifiche di atti giudiziari: dubbi in relazione alla diversa disciplina dettata per i privati e per le pubbliche amministrazioni*, in *Diritto processuale amministrativo*, n. 1, 2019, pp. 241 e ss.;

CARULLO G., *Posta Elettronica Certificata e domicilio digitale: futuro e incertezze in una prospettiva europea*, in *Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario*, fasc. 1, n. 51, 2016, pp. 52-62;

CECHELLA, *Il processo telematico*, in *Il processo civile dopo la riforma*, a cura di Cecchella, Bologna, 2023, p. 71 ss. cit. in BRUNELLI B., *Le notificazioni civili nella riforma Cartabia*, *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, n. 1, 2024;

COSTANTINO F., *Autonomia dell'amministrazione e innovazione digitale*, Napoli, 2012, p. 22, che nota le «estreme difficoltà nel rendere concreto l'uso della posta elettronica certificata da parte della Pubblica Amministrazione» cit. in CARULLO G., *Posta Elettronica Certificata e domicilio digitale: futuro e incertezze in una prospettiva europea*, in *Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario*, fasc. 1, n. 51, 2016, pp. 52-55;

COSTANZA, *Domicilio, residenza e dimora (dir. civ.)*, in *EG*, XII, Roma, 1989, p. 1-3;

DE RUGGIERO R., *Istituzioni di diritto civile*, I, Messina-Milano, 1934, p. 374, cit. in P. FORCHIELLI, *Domicilio, residenza e dimora (dir. priv.)*, XIII, in *Enciclopedia del Diritto*, Milano, Giuffrè, 1964;

ESU, *Il domicilio, la residenza, la dimora*, in *Tratt. Rescigno*, 2, I, Torino, 1982, cit. in BONILINI, CONFORTINI, e GRANELLI, 2012. *Titolo III. Del domicilio e della residenza*. In *Codice civile commentato*, pp. 125–134. UTET Giuridica;

FEDELE I., *Domicilio telematico*, in *IUS Processo civile*, DeJure, 2024;

FERRARA F. sr., *Trattato di diritto civile*, I. *Dottrine generali*, Roma, 1921, p. 552, cit. in P. FORCHIELLI, *Domicilio, residenza e dimora (dir. priv.)*, XIII, in *Enciclopedia del Diritto*, Milano, Giuffrè, 1964;

GASPARI F., DI GUARDO G. A., *Distance learning as a test bed for administrative digitalisation in Italy during and after the Pandemic: the way forward between data protection and the surveillance capitalism issues*, in *Economics and business of the post COVID-19 world*, University of Rijeka, Faculty of Economics and Business, 2023, p. 57;

GRECO A., *Addio PEC: ecco la nuova email certificata*, su laleggepertutti.it, 2023;

LUISO, *Il nuovo processo. Commentario breve agli articoli riformati del codice di procedura civile*, Milano, 2023, p. 41 ss. cit. in BRUNELLI B., *Le notificazioni civili nella riforma Cartabia*, *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, n. 1, 2024;

MACRI I., *Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella P.A.*, Wolters Kluwer, 2022, p. 44 e pp.116 e ss.;

MADDALENA M. L., *La digitalizzazione della vita dell'amministrazione e del processo*, *Foro Amministrativo* (II), fasc. 10, 2016, p. 2552 e ss.;

MANCUSO, *Atti processuali, udienze, notifiche*, in *Il processo civile dopo la riforma Cartabia*, a cura di Didone e De Santis, Milano, 2023, p. 87 ss. cit. in BRUNELLI B., *Le notificazioni civili nella riforma Cartabia*, *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, n. 1, 2024;

MARTINES F., *La digitalizzazione della pubblica amministrazione*, in *Medialaws, Rivista di diritto dei media*, n. 2, 2018, pp. 7 ss.;

MARTINETTO, *Notificazione (Diritto processuale civile)*, in *Nss.D.I.*, IX, 1965, p. 396 cit. in PUNZI C., *Notificazione (dir. proc. civ.)*, in *Enciclopedia del diritto*, Vol. XXVIII, 1978, Giuffrè, Milano;

MIRABELLI, *L'atto non negoziale nel diritto privato italiano*, Napoli, 1955, 173 ss. cit. in P. FORCHIELLI, *Domicilio, residenza e dimora* (dir. priv.), XIII, in *Enciclopedia del Diritto*, Milano, Giuffrè, 1964;

MOCETTI S., CIAPANNA E., NOTARPIETRO A., *The effects of structural reforms: Evidence from Italy*, in *Temi di Discussione*, Banca d'Italia, 2020, pp. 8-9 e 15-16.

MONTUSCHI, *Del domicilio e della residenza*, in *Comm. Scialoja*, Branca, sub artt. 43-47, Bologna-Roma, 1970, cit. in BONILINI, CONFORTINI, e GRANELLI, 2012. *Titolo III. Del domicilio e della residenza*. In *Codice civile commentato*, pp. 125–134. UTET Giuridica;

PACIFICI-MAZZONI, *Istituzioni di diritto civile it.*, II, 1, Firenze, 1925, p. 180, n. 81 cit. in P. FORCHIELLI, *Domicilio, residenza e dimora* (dir. priv.), XIII, in *Enciclopedia del Diritto*, Milano, Giuffrè, 1964;

PASCUZZI, *La cittadinanza digitale*, Bologna, 2021, p. 92, cit. in. SICCHIERO G., *Il domicilio digitale*, in *Saggi, Contratto e impresa*, n. 4, 2022;

POLI, *La riforma del processo digitale: notificazioni e depositi*, in *La riforma del processo civile*, a cura di Dalfino, in *Foro it.*, *Gli speciali*, 4/2022, c. 13 ss. cit. in BRUNELLI B., *Le notificazioni civili nella riforma Cartabia*, *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, n. 1, 2024;

PUGLIATTI, *Istituti di diritto civile*, Milano, 1943, p. 272 cit. in BONILINI, CONFORTINI, e GRANELLI, 2012. *Titolo III. Del domicilio e della residenza*. In *Codice civile commentato*, pp. 125–134. UTET Giuridica;

PUNZI C., *Notificazione (dir. proc. civ.)*, in *Enciclopedia del diritto*, Vol. XXVIII, 1978, Giuffrè, Milano;

ROMANO, *Ordinamento sistematico del diritto civile*, I, Napoli, 1968, p. 134 cit. in BONILINI, CONFORTINI, e GRANELLI, 2012. *Titolo III. Del domicilio e della residenza*. In *Codice civile commentato*, pp. 125–134. UTET Giuridica;

RUSSO, *Del domicilio*, in *Commentario al codice civile* diretto da D'AMELIO e FINZI, I, Firenze, 1940, p. 187, cit. in P. FORCHIELLI, *Domicilio, residenza e dimora* (dir. priv.), XIII, in *Enciclopedia del Diritto*, Milano, Giuffrè, 1964;

SICCHIERO G., *Il domicilio digitale*, in *Saggi, Contratto e impresa*, n. 4, 2022;

TEDESCHI, *Domicilio, residenza e dimora*, VI, in *NN.D.I.*, Torino, 1960 cit. in BONILINI, CONFORTINI, e GRANELLI, 2012. *Titolo III. Del domicilio e della residenza*. In *Codice civile commentato*, pp. 125–134. UTET Giuridica;

TOCCI S., *La libertà di domicilio*, in *La Costituzione vivente*, a cura di L. Delli Priscoli, Giuffrè, 2023;

VITUCCI, *Domicilio speciale (elezione di)*, in *ED*, XIII, Milano, 1964, p. 905, cit. in BONILINI, CONFORTINI, e GRANELLI, 2012. *Titolo III. Del domicilio e della residenza*. In *Codice civile commentato*, pp. 125–134. UTET Giuridica;

SITOGRAFIA

Cos'è SPID, SPID, <https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/>, (consultato il 19 agosto 2024);

Digitalizzazione, Enciclopedia online Treccani, <https://www.treccani.it/enciclopedia/digitalizzazione/> (consultato il 20 luglio 2024);

Domicilio digitale, Anagrafe Nazionale Popolazione Residente, <https://www.anagrafenazionale.interno.it/area-cittadino/domicilio-digitale/> (consultato il 20 agosto 2024);

FEDELE I., CIRIELLO A., 5. *Il processo civile telematico nella riforma*, in *Ciclo di webinar a cura del Comitato direttivo del Consiglio Superiore della Magistratura* del 9 febbraio 2023, YouTube, Scuola Superiore della Magistratura, 10 febbraio 2023, <https://youtu.be/OiWN7oojYLk> [01:19:17];

GRECO A., *Addio PEC: ecco la nuova email certificata*, su *laleggepertutti.it*, 2023, https://www.laleggepertutti.it/639756_addio-pec-ecco-la-nuova-email-certificata (consultato il 20 agosto 2024);

Posta elettronica: che cosa significa REM?, su *aruba.it*, a cura di Wolters Kluwer, 2023, <https://www.aruba.it/magazine/pec/che-cosa-significa-rem.aspx> (consultato il 20 agosto 2024);

Relazione per paese sul decennio digitale 2024 dell'Italia, Commissione europea, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/factpages/italy-2024-digital-decade-country-report> (consultato il 20 luglio 2024);

Statistiche sull'utilizzo della PEC, AgID, <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/posta-elettronica-certificata/statistiche-utilizzo-pec> (consultato il 20 agosto 2024).

GIURISPRUDENZA CITATA

Cass. pen., 26 novembre 2021, n. 43609;
Cass. civ., 2 novembre 2021, n. 31045;
Cass. civ., 27 settembre 2019, n. 24160;
Corte Cost. 9 aprile 2019, n. 75.
Cass. civ., 8 febbraio 2019, n. 3709.
Cass. civ., 25 maggio 2018, n. 13224;
Parere del Consiglio di Stato, 23 marzo 2016, n. 785;
Cass. civ., sez. un., 20 giugno 2012, n. 10143;
T.A.R. Sicilia Palermo 27.6.2011, n. 1213;
Cass. civ., 15 giugno 2010, n. 14434;
Cass. civ., 8 marzo 2005, n. 8;
Cass. civ. 1219/2003;
Corte Cost., 24 aprile 2002, n.135;
Cass. civ., 23 gennaio 2001, n. 904;
Cass. civ., 23 settembre 1996, n. 8399;
Cass. civ. 6280/1995;
Cass. civ, 14 marzo 1986, n. 1738;
Cass. civ., 5 febbraio 1985, n. 791;
Cass. civ. 4525/1983;
Cass. civ., 5 maggio 1980, n. 2936;

NORMATIVA CITATA

Codice di procedura civile:

Art. 18 c.p.c.;
Art. 137 c.p.c.;
Art. 139 c.p.c.;

Art. 141 c.p.c.;
Art. 149-*bis* c.p.c.;
Art. 543 c.p.c.

Costituzione:

Art. 14 Cost.;
Art. 15 Cost.

Codice civile:

Art. 43 c.c.;
Art. 44 c.c.;
Art. 47 c.c.;
Art. 343 c.c.;
Art. 456 c.c.;
Art. 1182 c.c.;
Art. 1335 c.c.;
Art. 2839 c.c.;
Art. 2890 c.c.

Codice dell'Amministrazione Digitale (c.a.d.), D.lgs. 7 marzo 2005, n.82:

Art. 1 c.a.d.;
Art. 2 c.a.d.;
Art. 3-*bis* c.a.d.;
Art. 6 c.a.d.;
Art. 6-*bis* c.a.d.;
Art. 6-*ter* c.a.d.;
Art. 6-*quater* c.a.d.;
Art. 6-*quinqües* c.a.d.;
Art. 14-*bis* c.a.d.;
Art. 18-*bis* c.a.d.;
Art. 29 c.a.d.;
Art. 45 c.a.d.;
Art. 47 c.a.d.;
Art. 48 c.a.d.;
Art. 62 c.a.d.

D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2:

Art. 16, D.L. 185/2008;
Art. 16-*bis*, D.L. 185/2008;

D.L., 18 ottobre 2012, n. 179, introdotto con l'art. 52, comma 1, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221:

Art. 16, D.L. 179/2012;

Art. 16-ter, D.L. 179/2012;

Art. 16-sexies (*Domicilio digitale*), D.L. 179/2012.

Regolamento UE, 23 luglio 2014, n. 910, (eIDAS):

Considerazioni, punto 1, Regolamento eIDAS;

Art. 24, Regolamento eIDAS;

Art. 42, Regolamento eIDAS;

Art. 43, Regolamento eIDAS.

L. 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali.):

Art. 3-bis, L. 53/1994;

Art. 3-ter L. 53/1994;

Art. 16-ter, L. 53/1994.

Ulteriori disposizioni normative:

Art. 2, L. 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente);

Art. 176, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

Art. 4, comma 2, D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella L. 22 febbraio 2010, n. 24;

Art. 7, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44;

Art. 47 (Agenda Digitale Italiana), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35;

D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134;

Art 1, L. 7 agosto 2015, n. 124, attuata con il D.lgs., 26 agosto 2016, n. 179 e successivi (riforma Madia);

Relazione illustrativa del governo sul D.lgs. 26 agosto 2016, n. 179;

Art. 65, D.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, come modificato dal D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12;

AgID, *Linee guida dell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese*, versione 1.0, 15 settembre 2021;

Consiglio dell'Unione europea, *ALLEGATO della DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, 2024;*

L. 26 novembre 2021, n. 206 attuata dal D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (riforma Cartabia).

¹⁷⁸ Totale delle parole (esclusi indice, introduzione, conclusione, note e bibliografia): 8791.